



Atto Camera n. 1194 – DDL di Conversione in Legge del Decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 recante: “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”

Audizione Presidente della Regione Emilia-Romagna

Elenco emendamenti d.l. n. 61/2023

Proposte Regione Emilia-Romagna e firmatari Patto Lavoro e Clima

21 giugno 2023

ART. 1**(Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi)****EMENDAMENTO 1)**

All'articolo 1 i commi 1 e 2 sono modificati come segue (v. le parole evidenziate in **grassetto**):

*“1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza, **il domicilio**, ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, fatto salvo quanto previsto ai commi 10, 11 e 12.*

*2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, **nonché i termini per i versamenti dovuti in ragione degli avvisi bonari emessi prima del 1° maggio 2023.**”.*

RELAZIONE

L'emendamento chiede di estendere l'ambito di applicazione del DL anche a coloro che hanno il Domicilio nei luoghi colpiti dall'alluvione. La seconda parte aggiunge, tra gli atti che sono soggetti a sospensione anche quelli relativi agli avvisi bonari emessi prima del 1° maggio 2023.

Proposto da Regione Emilia-Romagna, e da CGIL, CISL e UIL e UGL

EMENDAMENTO 2)

All'art. 1 sono apportate le seguenti modifiche:

- Al comma 2 di sostituire le parole “31 agosto 2023” con le parole “31 dicembre 2023”;
- Al comma 2, primo periodo, dopo le parole “sono sospesi” aggiungere “i versamenti ai fondi pensione integrativi e i”.

RELAZIONE

L'emendamento mira ad estendere il periodo di sospensione dei versamenti tributari al 31 dicembre 2023 in luogo dell'attuale 31 agosto 2023, anche evidenziando che il pagamento in un'unica soluzione il 20 novembre si rileverebbe particolarmente oneroso. Inoltre, l'emendamento mira ad estendere la sospensione ai versamenti dei fondi pensione integrativi.

Proposto da LEGACOOP, CNA, SETTORE AGROALIMENTARE” (Cia, Confagricoltura, Copagri, Legacoop agroalimentare Agci, Confcooperative e Fedagripesca)

EMENDAMENTO 3)

All'art. 1 è aggiunto il seguente comma:

“XX. Le sospensioni di cui al presente articolo si applicano anche al versamento dei contributi consortili di bonifica, ad esclusione di quelli relativi al servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extra-agricoli”.

RELAZIONE:

L'emendamento mira ad estendere le sospensioni previste all'art. 1 anche al versamento dei contributi consortili di bonifica, ad eccezione di quelli relativi al servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extra-agricoli.

proposto da **Regione Emilia-Romagna**

EMENDAMENTO 4)

All'art. 1 è aggiunto il seguente comma:

“XX. Nel periodo di sospensione di cui al presente articolo i sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta dei dipendenti residenti nei Comuni di cui all'allegato 1, non operano le ritenute alla fonte. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi effettuate mediante ritenute alla fonte si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e ss.mm.ii. Le ritenute già operate devono comunque essere versate e non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.”.

RELAZIONE:

L'emendamento mira ad introdurre analoga disposizione prevista nel decreto 1° giugno 2012 del Ministero Economia e Finanze, ma per la Regione Emilia-Romagna non impattò sulla gestione del personale. La sospensione, infatti, era prevista per i versamenti erariali, ma nulla era detto rispetto alle ritenute che il sostituto di imposta operava sui redditi da lavoro dipendente o assimilati. Quanto invece ai contributi previdenziali, la circolare INPS n. 85/2012 aveva escluso dalla sospensione dei termini di versamento i datori di lavoro pubblici e pertanto, a seguito del sisma 2012, per i dipendenti regionali in busta paga non furono sospesi i contributi né le ritenute fiscali.

La DG dunque propone che la sospensione valga anche per le ritenute che il sostituto di imposta opera sui redditi da lavoro dipendente o assimilati (diversamente da quanto accaduto dopo il sisma 2012).

proposto da Regione Emilia-Romagna

EMENDAMENTO 5)

Al comma 4 dell'art. 1 è aggiunto il seguente periodo:

“Sono altresì sospesi fino al 31 agosto 2023 i termini di prescrizione e decadenza connessi all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, previsti dalla normativa statale e regionale, di competenza della Regione e degli Enti locali; fino al 31 agosto 2023 la Regione e gli Enti locali non procedono alle richieste di pagamento relative alle sanzioni amministrative pecuniarie di propria competenza.”.

RELAZIONE

L'emendamento mira ad estendere la sospensione prevista all'art. 1 ai termini di prescrizione e decadenza connessi all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie alle sanzioni amministrative pecuniarie.

proposto da **Regione Emilia-Romagna**

EMENDAMENTO 6)

All'articolo 1 è aggiunto il comma che segue:

“XX. I redditi dei fabbricati, ubicati nei territori dei comuni di cui all'allegato del presente decreto, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 settembre 2023, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2024. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 16 maggio 2023 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 31 agosto 2023, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Alla copertura degli oneri volti a compensare il minor gettito derivante dall'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) riconosciuta agli immobili ubicati nei territori dei comuni di cui all'allegato del presente decreto, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, pari a ... milioni di euro per l'anno 2023 e a ... milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante...”.

RELAZIONE

L'emendamento mira a fare in modo che i redditi dei fabbricati, ubicati nei territori dei comuni di cui all'allegato del presente decreto, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 settembre 2023, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrano alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità. I fabbricati risulteranno altresì esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (nuova IMU) a decorrere dal 16 maggio 2023 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità. Inoltre, a fronte dell'esenzione dall'IMU qui proposta, è previsto un corrispondente ristoro ai comuni come fatto per il sisma 2012.

proposto da **Regione Emilia-Romagna**

EMENDAMENTO 7)

All'articolo 1, il comma 7 è integrato con le parole in **grassetto**:

*“7. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione **o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata** entro il 20 novembre 2023. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento, agli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010 e dall'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge n. 16 del 2012, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 2, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. I termini di versamento relativi alle ingiunzioni di cui al regio decreto n. 639 del 1910, emesse dagli enti territoriali, agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, nonché agli altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi per effetto del comma 2, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 20 novembre 2023.”.*

RELAZIONE

L'emendamento chiede di rateizzare dei versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata.

Proposto da Regione Emilia-Romagna

EMENDAMENTO 8)

All'art. 1 è aggiunto il seguente comma:

“1. Nei confronti delle persone fisiche e giuridiche che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio, ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni indicati nell'allegato al presente decreto sono sospesi sino al 31 agosto 2023 i termini di pagamento delle fatture emesse e da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza a partire dal 1 maggio 2023, comprese le eventuali fatture relative ai corrispettivi previsti per l'allacciamento, l'attivazione, la disattivazione, la voltura o il subentro relative alle forniture di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, alle utenze del Sistema Informativo Integrato e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.”.

RELAZIONE

L'emendamento mira ad estendere le sospensioni anche al pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento, relativi ai servizi di fornitura di energia elettrica, gas, e utenze del sistema informativo integrato e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

Proposto da Regione Emilia-Romagna

EMENDAMENTO 9)

In fondo all'art. 1 è aggiunto il seguente comma:

“XX. Nel periodo di sospensione di cui al presente articolo, gli enti locali di cui all'allegato 1 non applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis del medesimo decreto, restano prive di qualunque effetto e gli enti locali di cui all'allegato 1 procedono al pagamento a favore del beneficiario.”.

RELAZIONE

L'emendamento mira a scongiurare le conseguenze negative che in questo momento si produrrebbero su cittadini e imprese dei territori alluvionati qualora fosse loro applicato l'art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973 (*Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito*). Infatti questa norma prevede che i pagamenti della p.a. (d'importo superiore a 5000 euro) sono effettuati solo se, dopo apposite verifiche, il beneficiario non risulta inadempiente rispetto a obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare non inferiore. L'emendamento dispone in via provvisoria che non siano svolte le suddette verifiche e che quindi le pp.aa. dei territori alluvionati effettuino i pagamenti incondizionatamente.

Proposto da Regione Emilia-Romagna

Emendamento 10)

Dopo il comma 10 dell'art. 1 è aggiunto il seguente comma:

“XX. I termini di esecuzione dei lavori indicati dai titoli abilitativi e i termini di esecuzione dei lavori previsti dai capitolati di gara sono prorogati fino al 30 giugno 2024.”.

RELAZIONE

L'emendamento è preordinato a prorogare i cantieri in essere nei territori colpiti dall'alluvione, pubblici e privati, perché la sospensione dal 1° maggio al 31 agosto dei termini dei procedimenti amministrativi potrebbe non bastare. Servirebbe dunque prorogare almeno fino 30 giugno 2024 i termini di esecuzione dei lavori indicati dai titoli abilitativi in generale, sul fronte privato; sul fronte pubblico, una proroga dei termini di esecuzione dei lavori previsti dai capitolati di gara. La considerazione di fondo è che per i cantieri in corso il problema non è dato solo dall'impossibilità di esecuzione dei lavori, ma anche dalla difficoltà di approvvigionamento e di raggiungimento dei cantieri stessi, stante la difficile situazione determinatasi dalle interruzioni stradali.

Proposto dall'ANCE ER

EMENDAMENTO 11)

All'art. 1, il comma 12 è sostituito dal seguente:

“12. Con riferimento ai territori indicati nell'allegato 1, è disposto l'esonero, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1° maggio 2023, del pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo nonché delle rate in scadenza nel predetto periodo ovvero degli importi sospesi e non pagati, relativi all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti urbani.”.

RELAZIONE

L'emendamento mira ad introdurre, in luogo dell'attuale sospensione di 6 mesi del pagamento delle fatture dei servizi di energia, gas e rifiuti, l'esonero per lo stesso periodo.

Proposto da LEGACOOP e CNA

EMENDAMENTO 12)

Al comma 12 sono apportate le seguenti modifiche:

1. *nel primo periodo le parole “6 mesi” sono sostituite dalle parole “4 mesi”;*
2. *dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Il termine di cui al periodo precedente può essere esteso fino ad un massimo di 6 mesi per coloro che ne facciano richiesta dichiarando di avere subito danni a seguito degli eventi metereologici avversi.”.*

RELAZIONE

L'emendamento proposto mira a modulare i termini temporali della sospensione dei pagamenti in ragione dell'effettivo danno arrecato dagli eventi metereologici in una logica di selettività e aderenza all'effettivo stato di necessità, ma al tempo stesso offrendo la massima tutela ai cittadini residenti nei comuni colpiti. La misura prevede che sia preso a riferimento, a far data dal 1° maggio 2023, un periodo di 4 mesi come scadenza massima del termine di sospensione dei pagamenti, in linea con le analoghe misure in materia tributaria e contributiva previste dal comma 2 dello stesso art. 1 del decreto, estendendo tale periodo a 6 mesi solo per coloro che dichiarino di avere effettivamente subito danni e richiedano l'estensione della sospensione dei pagamenti.

Proposto da CONF SERVIZI

EMENDAMENTO 13)

Dopo il comma 12 dell'articolo 1 aggiungere il seguente comma:

“XX. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con proprio provvedimento, introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a decorrere dal 1° maggio 2023, a favore degli utenti individuati ai sensi del precedente comma 12 che ne facciano richiesta dichiarando di avere subito danni a seguito degli eventi metereologici avversi. Con il medesimo provvedimento, l’Autorità definisce anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.”

RELAZIONE

La misura proposta è finalizzata a sgravare ulteriormente le utenze coinvolte dagli eventi metereologici avversi del maggio 2023, non solo con il rinvio dei termini di pagamento delle fatture o degli avvisi di pagamento già previsto al comma 12 dell'art. 1, ma anche con strumenti di agevolazione di natura tariffaria.

La misura è ancora più opportuna considerando il forte consumo della risorsa idrica e di energia elettrica intercorso nel periodo di tempo immediatamente successivo agli eventi alluvionali, a fronte della necessità, da parte della popolazione coinvolta, di ripristinare l'uso dei locali colpiti, nonché la messa in sicurezza e l'igiene degli stessi.

La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, essendo l'onere delle agevolazioni coperto attraverso specifiche componenti tariffarie, tramite il ricorso a strumenti di tipo perequativo.

Proposta da CONF SERVIZI

EMENDAMENTO 14)

Al comma 12 dell'art. 1 deve essere aggiunto il seguente comma:

“XX. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'ARERA disciplina altresì le modalità per l'introduzione di una specifica disciplina in materia di rateizzazione dei pagamenti sospesi, prevedendo la possibilità per ciascuna utenza coinvolta di optare per il pagamento dell'intero importo sospeso ovvero di aderire ad un piano di rateizzazione. ARERA predisporrà diverse opzioni di rateizzazione dei pagamenti, ivi inclusi piani che prevedano il pagamento della prima rata a partire dal 1° luglio 2024 o dal 1° gennaio 2025. I piani di rateizzazione non prevederanno la corresponsione di interessi.”.

RELAZIONE

La norma proposta si pone l'obiettivo di prevedere l'introduzione della possibilità di fare dei piani di rateizzazione. Le rateizzazioni sono necessarie per evitare che famiglie e imprese si trovino, al termine della sospensione, con importi insostenibili da sopportare.

Proposta CGIL, CISL, UIL e UGL

EMENDAMENTO 15)

Alla fine dell'art. 1, dopo il comma 13, è inserito il seguente:

“XX. Ai territori di cui alle dichiarazioni dello stato di emergenza del 4 e del 23 maggio 2023, a decorrere dal 1° maggio 2023 e per un periodo non superiore a 5 anni, sono riconosciute le caratteristiche e le agevolazioni delle Zone economiche speciali di cui al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91”.

RELAZIONE

L'emendamento intende riconoscere ai territori colpiti, per un tempo limitato (fino a 5 anni), la qualificazione di zona svantaggiata, in particolare al fine di consentire ai territori colpiti una riduzione della contribuzione datoriale.

Proposto da LEGACOOP ER

EMENDAMENTO 16)

All'art. 1, sono inserite le seguenti modifiche:

- a) la sospensione è estesa anche agli avvisi di pagamento già comunicati alla data del 1° maggio 2023 e fino al 30 settembre 2023;
- b) il riversamento delle somme dovute nel periodo di sospensione è differito al 16 gennaio 2024 in un'unica soluzione ovvero in 12 rate mensili a decorrere dalla stessa data;
- c) la sospensione è estesa anche alla dichiarazione dei redditi UNICO-2023, relativo al periodo d'imposta 2022;
- d) il termine di sospensione per gli adempimenti tributari è differito al 30 novembre 2023, con la facoltà di consentire il versamento in 12 rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2024;
- e) in coerenza con quanto disposto dall'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020 i contributi a favore di imprese e cittadini dei territori di cui alle dichiarazioni dello stato di emergenza del 4 e del 23 maggio 2023 non rilevano fiscalmente;

RELAZIONE

L'emendamento mira ad estendere la sospensione:

- agli avvisi di pagamento già comunicati alla data del 1° maggio 2023 e fino al 30 settembre 2023;
- alla dichiarazione dei redditi UNICO-2023 (periodo d'imposta 2022);
- agli adempimenti tributari al novembre 2023 con la facoltà di consentire il versamento in 12 rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2024.

L'emendamento permetterebbe, inoltre, di riconoscere l'irrelevanza fiscale degli aiuti, ovvero la non tassazione dei contributi che le imprese e i privati riceveranno, affinché tutti i contributi ricevuti da imprese e cittadini colpiti dall'alluvione non rilevino fiscalmente.

Proposta CNA, CONFINDUSTRIA (per la lett. e), COLDIRETTI, "SETTORE AGROALIMENTARE"

Emendamento 17)

Dopo l'art. 1 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. ... (...)

- 1. Con procedimento semplificato sono risarciti i danni agli immobili, beni mobili registrati, materie prime, utensili, macchinari, prodotti finiti.*
- 2. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020, i contributi a favore di imprese e cittadini dei territori di cui alle dichiarazioni dello stato di emergenza del 4 e del 23 maggio 2023 non rilevano fiscalmente. Parimenti non rileva il pagamento di sussidi occasionali, erogazioni liberali e altri benefici concessi a favore dei soci e dei lavoratori colpiti dall'alluvione per il ripristino delle abitazioni o l'acquisto di beni di prima necessità.”.*

RELAZIONE

L'emendamento intende garantire a cittadini e imprese dei territori alluvionati l'accesso, tramite procedure semplificate, al risarcimento dei danni provocati dall'alluvione del maggio 2023 agli immobili, beni mobili registrati, materie prime, utensili, macchinari, prodotti finiti.

Vengono defiscalizzati i contributi a favore di imprese e cittadini dei territori di cui alle dichiarazioni dello stato di emergenza del 4 e del 23 maggio 2023 e così anche il pagamento di sussidi occasionali, erogazioni liberali e altri benefici concessi a favore dei soci e dei lavoratori colpiti dall'alluvione per il ripristino delle abitazioni o l'acquisto di beni di prima necessità.

Proposto da Legacoop ER

EMENDAMENTO 18)

In fondo all'art. 1 è aggiunto il seguente comma:

“XX. Le disposizioni del presente decreto che prevedono proroghe di termini o di procedimenti amministrativi, misure di sostegno o altri benefici comunque denominati in favore dei Comuni elencati nell'Allegato 1 si applicano anche alle Città Metropolitane, alle Province e alle Unioni di Comuni di cui tali Comuni fanno parte.”.

RELAZIONE

L'emendamento mira ad estendere alla Città Metropolitane, alle Province e alle Unioni di Comuni le misure previste per i comuni dell'allegato 1 riferite alle proroghe di termini o di procedimenti.

Proposto da Anci e Upi ER e da Regione Emilia-Romagna

EMENDAMENTO 19)

In fondo all'art. 1 è aggiunto il seguente comma:

“XX. Al fine di anteporre l'erogazione dei contributi agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese che operano nei territori di cui alle deliberazioni dello stato di emergenza del 4 e 23 maggio 2023, gli atti di pagamento adottati in applicazione dell'art. 5 del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, e dell'art. 11-ter del decreto-legge n. 73 del 2021, hanno carattere prioritario a favore delle suddette imprese.”.

RELAZIONE

L'emendamento riguarda i pagamenti da parte dello Stato delle pratiche legate alla “Legge Sabatini”, che impiegano mediamente 8 mesi, e mira a velocizzarli per le aziende dei territori alluvionati.

Proposto dalla CNA ER

ART. 2***(Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale)*****EMENDAMENTO 20)**

All'art. 2 è aggiunto il seguente comma:

“XX. Nei Comuni indicati nell'allegato 1 è sospesa fino al 31 dicembre 2023 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso abitativo per mancato pagamento del canone alle scadenze.”.

RELAZIONE

Questa nuova norma produrrebbe la sospensione degli sfratti per morosità nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023.

In alternativa è da chiarire con il Governo se la richiesta possa intendersi implicitamente già accolta dal combinato disposto degli attuali artt. 2, 3 e 4 del d.l. n. 61/2023, che sospendono in via generale processi e procedimenti.

Inoltre va segnalato che una richiesta analoga è presentata dall'UGL ER come modifica dell'art. 4 del d.l.

Proposta dalla Regione Emilia-Romagna e dall'UGL ER

ART. 4

(Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e termini amministrativi)

EMENDAMENTO 21)

All'art. 4 il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori, ad esclusione dei termini e dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023. La sospensione dei termini di cui al periodo che precede non si applica alle procedure concorsuali e selettive svolte dalle pubbliche amministrazioni tramite piattaforme digitali.”.

RELAZIONE

L'emendamento mira a escludere dalle sospensioni dell'art. 4 i procedimenti relativi a concorsi pubblici svolti con modalità telematica.

Proposto da Regione Emilia-Romagna

EMENDAMENTO 22)

All'art. 4 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Sono esclusi dalle sospensioni di cui al comma 1:

- a) i termini e i procedimenti relativi ai concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile;*
- b) i termini relativi a procedimenti individuati con atti amministrativi regionali al fine di evitare ogni pregiudizio ai soggetti, pubblici e privati, destinatari dei provvedimenti finali e garantire, in particolare, la piena attuazione dei programmi definiti nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, evitando il disimpegno di risorse comunitarie;*
- c) i termini relativi a bandi aperti, nel periodo di cui al comma 1, dalla Regione Emilia-Romagna per la concessione di contributi a valere su risorse statali e regionali che non prevedono adempimenti in capo ai soggetti di cui al comma 1 al fine del rispetto dei termini per l'esigibilità della spesa nell'annualità 2023;*
- d) i procedimenti connessi alle selezioni e alle iscrizioni relative all'anno accademico 2023/2024, nonché i procedimenti connessi al funzionamento dell'attività propria degli Atenei.”.*

RELAZIONE

L'emendamento mira a escludere alcune fattispecie dall'effetto sospensivo prodotto con le norme dell'art. 4.

L'emendamento esclude dalla sospensione dei termini disposti dalla norma quelli relativi alle procedure concorsuali delle aziende ed enti del SSN, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile, al fine di garantire la celerità e la speditezza delle procedure di reclutamento (lett. a).

Va poi segnalato il caso della lett. b) per cui la Regione può individuare specifici procedimenti ai quali non applicare l'effetto sospensivo, per evitare ogni pregiudizio ai soggetti, pubblici e privati, destinatari dei provvedimenti finali e garantire, in particolare, la piena attuazione dei

programmi definiti nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, evitando il disimpegno di risorse comunitarie.

In sostanza alla Regione va riconosciuta la possibilità di non applicare le sospensioni o di ridurre la durata per assicurare l'erogazione dei contributi destinati proprio ai soggetti colpiti dagli eventi in questione. Le proposte formulate hanno pertanto lo scopo di riconoscere alla Regione, che gestisce direttamente i fondi (comunitari), il potere di adottare ogni disposizione amministrativa utile a evitare il sottoutilizzo di risorse comunitarie e a tutelare gli interessi delle imprese del settore agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura nonché di altri destinatari della Pac e del Feamp.

Sono poi esclusi dalla sospensione i bandi aperti dalla Regione Emilia-Romagna per la concessione di contributi a valere su risorse regionali che non prevedono adempimenti in capo ai soggetti di cui al comma 1.

Infine vengono eccettuati i procedimenti di iscrizione all'a.a. 2023-24 poiché la maggioranza dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale sono a numero programmato locale o nazionale, con la conseguenza che uno slittamento del termine delle procedure selettive in autunno comprometterebbe per tutti i nuovi iscritti l'inizio tempestivo delle attività didattiche.

Proposto da Regione Emilia-Romagna

EMENDAMENTO 23)

Dopo il comma 1 dell'art. 4, è inserito il seguente comma:

“XX. In riferimento ai procedimenti sanzionatori e contravvenzionali in materia ambientale, sono sospesi dal 1° maggio 2023 al 1° maggio 2024 i termini dei procedimenti di cui agli articoli 16, 18, 20 e 22 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e agli articoli da 318 bis a 318 octies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.”.

RELAZIONE

L'emendamento vuole realizzare una sospensione particolarmente lunga nell'ambito della tutela ambientale, proporzionata alla gravità della situazione ambientale, che non potrà essere oggetto di controlli sanzionatori per molto tempo.

Proposta Regione Emilia-Romagna

EMENDAMENTO 24)

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Per gli enti locali di cui all’allegato al presente decreto, ferme restando le sospensioni di termini di cui all’articolo 1, sono altresì sospesi i termini relativi a tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili in scadenza nel periodo tra 16 maggio 2023 ed il 31 luglio 2023, ivi compresi i termini connessi a richieste della Corte dei conti, anche in materia di piani di riequilibrio finanziario pluriennale, nonché relativi ad obblighi di rendicontazione e monitoraggio di qualsiasi natura. Per gli enti locali, di cui al periodo precedente, sono inoltre sospesi tutti i termini relativi alle procedure afferenti agli investimenti pubblici, compresi quelli finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale complementare (PNC), che scadono nel periodo intercorrente tra il 16 maggio 2023 ed il 31 luglio 2023. Le richieste di erogazione di contributi in acconto o in corso d’opera condizionate alla registrazione di dati nei sistemi di monitoraggio ivi compreso il sistema REGS, sono soddisfatte dalla Ragioneria generale dello Stato mediante il ricorso alla procedura di anticipazione di risorse di cui all’articolo 6 del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.”.

RELAZIONE

Per gli enti locali alluvionati, ferme le sospensioni di termini di cui all’art. 1, sono sospesi i termini relativi a tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili in scadenza nel periodo tra 16 maggio 2023 ed il 31 luglio 2023, compresi i termini connessi a richieste della Corte dei conti, nonché relativi ad obblighi di rendicontazione e monitoraggio di qualsiasi natura. Per gli stessi enti sono inoltre sospesi i termini relativi alle procedure afferenti agli investimenti pubblici, compresi quelli finanziati con risorse previste dal PNRR e dal PNC che scadono nel periodo intercorrente tra il 16 maggio 2023 ed il 31 luglio 2023.

Proposto da Regione Emilia-Romagna

EMENDAMENTO 25)

All'art. 4 è modificato il comma 4 nel modo seguente (v. **grassetti**):

*“4. Per i candidati ammessi a partecipare ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, residenti o domiciliati ai fini delle prove selettive nei territori indicati nell'allegato 1, le amministrazioni che hanno in calendario lo svolgimento di prove concorsuali nel periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e il 31 agosto 2023 possono prevedere lo svolgimento di apposite prove di recupero, **anche in modalità telematica**, su istanza del candidato che, per condizioni di oggettiva e **documentata** impossibilità derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, non sia in grado di partecipare alle predette prove concorsuali.”.*

RELAZIONE

L'emendamento consentirebbe ai candidati ammessi a concorsi di pubblico impiego, residenti o domiciliati ai fini delle prove selettive nei territori alluvionati indicati nell'allegato 1, che già in forza del decreto 61 possono beneficiare di prove di recupero, di svolgerle anche in forma telematica.

Proposto da ANCI, UPI e Regione Emilia-Romagna

EMENDAMENTO 26)

All'art. 4, dopo il comma 4, è proposta l'aggiunta del seguente:

“4-bis. Il comma 4 non si applica alle procedure concorsuali funzionali a reclutare personale per supportare le gestioni commissariali, le regioni e gli enti locali coinvolti nell'alluvione.”.

RELAZIONE

L'emendamento impedirebbe che le prove di recupero straordinarie, ammissibili per i candidati a concorsi di pubblico impiego residenti o domiciliati ai fini delle prove selettive nei territori alluvionati, non siano previste per i concorsi funzionali a reclutare personale per supportare le gestioni commissariali, le regioni e gli enti locali coinvolti nell'alluvione.

Proposto da Regione Emilia-Romagna

EMENDAMENTO 27)

All'art. 4 il comma 5 è modificato nel modo seguente (v. **grassetti**):

*“5. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, anche sulla base di motivate istanze degli interessati e con priorità per quelli da considerare urgenti. A tali fini e comunque per tutte le necessità di gestione della situazione emergenziale, le pubbliche amministrazioni possono ricorrere al più ampio utilizzo del lavoro agile, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti e **al limite di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, fino al 31 dicembre 2024.** Fino al 31 agosto 2023, per il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, per condizioni di oggettiva impossibilità derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, non sia in condizione di svolgere la prestazione lavorativa neppure attraverso la modalità agile, il periodo di assenza dal servizio è considerato servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.*

RELAZIONE

L'emendamento intende consentire alle pubbliche amministrazioni – che usano il lavoro agile per assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 – di derogare non solo ai contratti collettivi nazionali di lavoro ma anche al limite ai trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti di cui all'art. 9, comma 2, d.l. n. 78/2010, e più in generale al tetto del personale flessibile, al fine di fronteggiare l'emergenza.

Proposto da Regione Emilia-Romagna

EMENDAMENTO 28)

Il comma 5 dell'art. 4 è modificato come segue (v. **grassetti**):

*“5. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, anche sulla base di motivate istanze degli interessati e con priorità per quelli da considerare urgenti. **A tali fini e comunque per tutte le necessità di gestione della situazione emergenziale, i Comuni di cui all’Allegato 1 e le relative Unioni di Comuni, Province e Città metropolitane possono ricorrere fino al 31 dicembre 2024 al più ampio utilizzo del lavoro agile, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, e alle assunzioni di tipo flessibile anche in deroga al limite di cui all’articolo 9 comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, e a ogni altra limitazione alla spesa di personale. Fino al 31 agosto 2023, per il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, per condizioni di oggettiva impossibilità derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, non sia in condizione di svolgere la prestazione lavorativa neppure attraverso la modalità agile, il periodo di assenza dal servizio è considerato servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.”.***

RELAZIONE

L'emendamento ha la finalità di consentire in deroga alle norme vigenti, l'utilizzo dello strumento dello smart working per il personale dei Comuni colpiti dall'alluvione nonché di assumere personale in deroga ai vincoli di cui all'articolo 9, comma 28, d.l. n. 78/2010 per gestire la fase straordinaria di gestione dell'emergenza.

Proposto da ANCI e UPI ER

Emendamento 29)

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

“6-bis. Per i comuni di cui all’allegato del presente decreto il termine di dodici mesi di cui al comma 136 e i termini di cui al comma 136-bis dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, qualora ricadenti nell’annualità 2023 e successivi al 1° maggio 2023, sono posticipati di sei mesi.”.

RELAZIONE

Questo emendamento ha lo scopo d’impedire che i comuni alluvionati perdano le risorse finanziarie loro destinate ai sensi della citata l. n. 145/2018 (Legge di bilancio per il 2019).

Va infatti rammentato che i commi 134 e 135 dell’art. 1 della legge suddetta dispone che per il periodo 2021-2034 siano assegnati alle regioni contributi per investimenti pubblici in vari settori e che le regioni girino il 70% di questa somma ai comuni entro il 30 ottobre dell’anno precedente al periodo di riferimento. In base al co. 136 ogni comune beneficiario deve affidare i relativi lavori entro dodici mesi dall’attribuzione delle risorse, mentre in base al 136-bis il mancato rispetto del termine comporta la revoca entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

Proposto da Regione Emilia-Romagna

EMENDAMENTO 30)

All'art. 4 il comma 7 è abrogato.

RELAZIONE

Il comma 7 dell'art 4 esclude l'applicabilità di sospensione dei termini ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'emendamento mira a eliminare questa esclusione che metterebbe in seria difficoltà gli enti locali.

Proposto da Regione Emilia-Romagna

Emendamento 31)

Il co. 7 dell'art. 4 è modificato come segue (v. **grassetti**):

“All’articolo 4, comma 7, aggiungere infine il seguente periodo: “Al fine di assicurare la massima partecipazione alle fasi attuative Piano Nazionale di ripresa e Resilienza e di assicurare il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi di cui al precedente periodo, i Ministeri competenti sono autorizzati a concedere la proroga delle scadenze ai Comuni di cui all’Allegato 1 e alle relative Unioni di Comuni, Province e Città metropolitane, nel rispetto degli impegni assunti con l’Unione europea”.

RELAZIONE

L'emendamento modifica il co. 7 dell'art. 4 in modo da concedere agli enti locali di cui all'Allegato 1 la facoltà di chiedere una proroga di alcuni mesi con riferimento alle scadenze PNRR inserite negli accordi con i rispettivi ministeri, nel rispetto dei termini massimi stipulati con l'Unione Europea.

Proposto da ANCI e UPI ER

EMENDAMENTO 32)

All'art. 4 è aggiunto il seguente comma:

“XX. Gli eventi calamitosi integrano i casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai fini del pagamento degli aiuti previsti dalla politica agricola comune e nazionali, per la durata del periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.”.

RELAZIONE

L'emendamento introduce una semplificazione in tema di documentazione antimafia nei procedimenti di pagamento degli aiuti in agricoltura relativi ai territori alluvionati.

Proposto da Regione Emilia-Romagna

EMENDAMENTO 33)

All'art. 4 è aggiunto il seguente comma:

“XX. A favore delle imprese con sede legale o sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 del decreto, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare al momento dell'erogazione del saldo l'esecuzione dei controlli previsti dalle seguenti disposizioni, sottoponendo il pagamento dell'anticipo a clausola risolutiva:

- a. comma 7 dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;*
- b. articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;*
- c. articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;*
- d. articolo 87 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.”.*

RELAZIONE

L'emendamento è volto a introdurre misure di semplificazione e accelerazione dei procedimenti di erogazione di benefici e contributi finanziari per le imprese con sede legale/operativa nei territori di cui all'allegato 1 al d.l. 61/2023.

Proposto da Regione Emilia-Romagna

EMENDAMENTO 34)

Dopo l'art. 4 è introdotto il seguente articolo:

“Art. XXX

(Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del “Progetto 1000 Esperti PNRR” nei territori interessati dall’alluvione)

1. Alla luce degli eventi alluvionali di cui al presente decreto-legge 1 giugno 2023 n. 61, al fine di garantire la continuità amministrativa degli enti locali colpiti dagli eventi e consentire la piena efficacia del Progetto PNRR 1000 Esperti, Missione 1, Componente 1, subinvestimento 2.2.1 “Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR”, di cui al decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e ss.mm.ii., le Regioni, in qualità di soggetti attuatori, il cui territorio è stato colpito dagli eventi franosi ed alluvionali di cui al primo periodo, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza che abbia interessato una popolazione pari almeno al 10% della popolazione regionale, possono conferire incarichi dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, agli esperti selezionati attraverso il portale InPA, a cui sono stati conferiti incarichi di collaborazione, con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 9 del decreto legge n. 80 del 2021. Al fine dell'individuazione degli incaricati la Regione sottopone a ulteriore selezione tutti i collaboratori già contrattualizzati che manifestino interesse.

2. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 1 sono conferiti in deroga al limite percentuale previsto dall'art. 19, comma 6, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla durata minima triennale, e comunque non oltre la durata del progetto 1000 esperti PNRR.

3. All'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale il rapporto di collaborazione già in essere con la Regione si risolve automaticamente senza oneri a carico delle parti e le risorse sono destinate alla retribuzione degli incaricati.

4. La spesa relativa agli incarichi conferiti ai sensi del presente articolo è in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e ai limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75 del 2017.

5. *Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti ad un numero di esperti fino al raggiungimento del target di professionisti individuato dal Piano Territoriale regionale approvato dal Dipartimento della Funzione Pubblica.*

6. *Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono compresi nel limite delle risorse riconosciute al soggetto attuatore per il progetto 1000 esperti PNRR, ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 2 bis, del decreto-legge n. 80 del 2021.”.*

RELAZIONE

L'emendamento introduce dopo l'art. 4 una norma finalizzata a garantire la continuità e l'efficacia del Progetto “1000 esperti PNRR”, di cui al d.l. n. 80/2021, per il supporto agli enti locali nella gestione e semplificazione delle procedure e dei processi complessi connessi all'attuazione del PNRR, anche nei territori colpiti dagli eventi alluvionali e franosi di cui al presente decreto-legge.

Proposto da Regione Emilia-Romagna

Emendamento 35)

In fondo all'art. 4 è aggiunto il seguente comma:

“XX. Per l'annualità 2023, i comuni individuati all'allegato del presente decreto, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 50% dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2022.”

RELAZIONE

Per l'annualità 2023, i comuni alluvionati possono operare in deroga alle norme di contabilità finanziaria di cui al d.lgs. n. 118/2011 determinando l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, in misura non inferiore alla metà dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso.

Proposto da Regione Emilia-Romagna

Emendamento 36)

In fondo all'art. 4 è aggiunto il seguente comma:

“XX. Nei Comuni di cui all'Allegato 1, fino al 31 agosto 2023, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo.”.

RELAZIONE

L'emendamento riguarda le politiche abitative e mira a sospendere l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili (sfratti), anche ad uso non abitativo.

Proposto da Regione Emilia-Romagna e da UGL, CGIL, CISL, UIL ER

EMENDAMENTO 37)

In fondo all'art. 4 è aggiunto il seguente comma:

“XX. Fino alla data del 31 agosto 2023, nei confronti delle imprese agricole aventi la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 al presente decreto, gli Organismi Pagatori riconosciuti erogano aiuti e contributi senza operare sospensioni o detrazioni di importi, ivi compresi quelli presenti nel Registro di cui all'art. 8-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.”.

RELAZIONE

L'emendamento intende escludere dall'effetto sospensivo di cui al comma 1 dell'art. 4 gli aiuti e i contributi erogati alle imprese agricole aventi sede legale o sede operativa nei territori alluvionati dagli Organismi Pagatori riconosciuti ai sensi di legge.

Proposto da Regione Emilia-Romagna

Emendamento 38)

Dopo l'art. 4 è inserito il seguente art. 4-bis:

“ART. 4-bis

(Validità di certificati, autorizzazioni, atti abilitativi e termini per la realizzazione di interventi)

1. Tutti i certificati, gli attestati, i permessi, concessioni, le autorizzazioni, gli atti abilitativi comunque denominati, ivi comprese le comunicazioni e le segnalazioni certificate di inizio attività, e le prescrizioni in scadenza dal 1° maggio 2023, di cui sono titolari i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 hanno la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori di cui all'elenco allegato 1, conservano la loro validità sino alla data del 30 novembre 2023.

2. La validità dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, alla vendita e all'attività di consulente in materia di prodotti fitosanitari, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici (controllo funzionale e regolazione delle attrezzature), in scadenza nel 2023 e rilasciati ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 a soggetti che risiedono nei comuni interessati dall'evento calamitoso, conservano la loro efficacia per i 12 mesi successivi alla scadenza.

3. Con riferimento al Programma Sicuro, Verde Sociale – Riqualificazione dell'ERP di cui al Decreto MEF 15/07/2021 che definisce il cronoprogramma procedurale degli adempimenti in attuazione del comma 7 bis del D.L. 6 maggio 2021 n. 59 convertito dalla Legge 1 luglio 2021 n. 101, il termine stabilito al 30/06/2023 per l'avvio dei lavori è differito di 6 mesi.

4. Tutti i termini pendenti di inizio e conclusione di interventi nei territori di cui all'allegato 1, finanziati con le risorse di cui al Decreto MIT 3/10/2018 adottato in attuazione del Decreto Interministeriale 16 marzo 2015 di cui all'art. 4 comma 1 del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 convertito dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80, sono differiti di 6 mesi.”.

RELAZIONE

L'emendamento si rende necessario per completare la sospensione dei procedimenti disposta dal comma 1 dell'art. 4. Qui si tratta di prorogare la validità di tutti i certificati e titoli amministrativi comunque denominati, ivi comprese le comunicazioni e le segnalazioni certificate di inizio attività, in scadenza dal 1° maggio 2023, di cui sono titolari i soggetti che

alla data del 1° maggio 2023 avevano residenza o domicilio o sede legale od operativa nei territori colpiti dall'alluvione. La proroga dura fino al 30 novembre 2023. I certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, alla vendita e all'attività di consulente in materia di prodotti fitosanitari, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici sono prorogati fino ai 12 mesi successivi alla scadenza.

Proposto da Regione Emilia-Romagna e dal TRI ER

ART. 5

(Misure e sostegno delle istituzioni scolastiche dei territori colpiti dall'emergenza)

EMENDAMENTO 39)

All'articolo 5, comma 1, l'ultimo periodo è integrato nel modo seguente (v. **grassetti**):

*“Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito è definito il riparto delle risorse di cui al presente comma tra le istituzioni scolastiche, **nonché a favore del sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni, interessati dall'emergenza**”.*

RELAZIONE

La proposta è volta a includere fra gli enti beneficiari del riparto delle risorse previsto gli enti e i soggetti del sistema di educazione e istruzione dei bambini con inferiore ai 6 anni in considerazione della fondamentale funzione protettiva e di conciliazione esercitata nei confronti di bambini e famiglie.

Proposto da Regione Emilia-Romagna

EMENDAMENTO 40)

All'articolo 5 è aggiunto un ulteriore comma:

“XX. Al fine di assicurare l'avvio delle attività estive a favore di ragazzi e bambini in tutte le zone colpite è previsto uno stanziamento straordinario di € XXXX a favore dei comuni interessati per consentire il ripristino dei luoghi idonei.”.

RELAZIONE

La misura è volta a consentire il ripristino dei luoghi che ospitano centri deputati alle attività estive per bambini e ragazzi nei territori colpiti dall'alluvione (centri estivi, campi estivi ecc.) anche tramite l'acquisto e/o il noleggio delle attrezzature e delle tensostrutture, al fine di garantire l'avvio delle attività estive e favorire il graduale ritorno alla normalità e alla socialità.

Proposto da Regione Emilia-Romagna

ART. 6***(Disposizioni in materia di Università e alta formazione)*****EMENDAMENTO 41)**

L'art. 6, comma 2, è sostituito dal seguente:

“Sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari o delle tasse di iscrizione previsti per l'anno accademico 2023/2024, escluse la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l'imposta di bollo, gli studenti che soddisfano i seguenti requisiti:

- a. alla data del 1° maggio 2023, risultino residenti o domiciliati nei territori indicati nell'allegato 1;*
- b. siano iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale o specialistica ovvero ai corsi di primo o di secondo livello delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.”*
- c. siano in possesso di documentazioni attestanti condizioni straordinarie di danni alle persone, alle cose, agli immobili o alle attività produttive*

Il mancato introito degli Atenei trova copertura finanziaria a valere su fondi appositamente stanziati.”

RELAZIONE

La misura è volta a prevedere l'esonero dalle contribuzioni studentesche per l'anno accademico 2023-2024 in quanto la gran parte delle tasse dovute in relazione all' a.a. 2022-2023 è, in molti Atenei, già stata versata essendo spirati i relativi termini di adempimento in epoca antecedente il verificarsi degli eventi alluvionali.

Proposto da Regione Emilia-Romagna

EMENDAMENTO 42)

Nell'art. 6, comma 2, le parole "per l'anno accademico 2022/2023" sono sostituite con "per gli anni accademici 2022/2023 e 2023/2024".

RELAZIONE

L'emendamento è volto ad estendere l'esonero dalla contribuzione studentesca anche all'anno accademico 2023-2024, in quanto la gran parte delle tasse dovute in relazione all' a.a. 2022-2023 è, in molti Atenei, già stata versata essendo spirati i relativi termini di adempimento in epoca antecedente il verificarsi degli eventi alluvionali.

Proposto da UGL ER e da CGIL, CISL e UIL ER

ART. 7

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)

EMENDAMENTO 43)

Nell'art. 7, comma 4, la parola "quindici" è sostituita con la parola "trenta".

RELAZIONE

L'emendamento vuole raddoppiare la durata dell'integrazione reddituale ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro per causa dell'alluvione.

Proposto da Agenzia regionale del lavoro ER, da Confindustria ER, Legacoop ER e dal "Settore Agroalimentare" (composta da Cia, Confagricoltura, Copagri, Legacoop agroalimentare Agci, Confcooperative, Fedagri pesca)

EMENDAMENTO 44)

Nell'art. 7, comma 4, la parola "quindici" è sostituita con la parola "novanta".

RELAZIONE

L'emendamento è volto a prolungare il periodo di durata dell'integrazione salariale prevista per i lavoratori impossibilitati a recarsi sul luogo di lavoro.

Proposto da UGL ER, CGIL SIL UIL ER

EMENDAMENTO 45)

All'art. 7, di seguito al comma 3 è inserito il seguente comma:

“3-bis. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato impossibilitati a prestare attività lavorativa che lavorano presso un datore di lavoro con sede legale o operativa ubicata in uno dei territori indicati nell'allegato 1, possono essere prorogati per un massimo di 90 giorni.”.

RELAZIONE

L'emendamento è finalizzato a realizzare una proroga di massimo 90 giorni dei relativi contratti di lavoro a tempo determinato, in favore dei lavoratori impiegati presso un datore di lavoro con sede legale o operativa ubicata in uno dei territori di cui all'allegato 1 impossibilitati a prestare attività lavorativa.

Proposto da **AGENZIA LAVORO ER**

EMENDAMENTO 46)

All'articolo 7, di seguito al comma 4 è aggiunto il seguente comma:

“4 bis. i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato impossibilitati a prestare attività lavorativa che risiedono in uno dei territori indicati nell'allegato 1, possono essere prorogati per un massimo di 30 giorni”.

RELAZIONE

L'emendamento è finalizzato a realizzare una proroga di massimo 30 giorni dei relativi contratti di lavoro a tempo determinato, in favore dei lavoratori che risiedono in uno dei territori di cui all'allegato 1 impossibilitati a prestare attività lavorativa.

Proposto da **AGENZIA LAVORO ER**

EMENDAMENTO 47)

All'articolo 7 è aggiunto il seguente comma "XX. I lavoratori che operano in aziende non ubicate nei territori di cui all'allegato 1, ma collegate funzionalmente con aziende ubicate in uno dei territori di cui all'allegato 1, è concessa l'integrazione al reddito per un limite massimo di 90 giorni a seguito dell'impossibilità di approvvigionarsi di componenti essenziali prodotti da tali aziende (cosiddetti danni indiretti)".

RELAZIONE

L'emendamento è finalizzato che vi sia un'integrazione al reddito anche in favore dei lavoratori che prestano la loro attività presso datori di lavoro non ubicati nei territori di cui all'allegato 1 ma collegati funzionalmente ad essi e che, pertanto, patiscono difficoltà di approvvigionamento.

Proposto da **AGENZIA LAVORO ER**

EMENDAMENTO 48)

Nell'articolo 7, comma 6, si propone di integrare con la locuzione in grassetto "6. I datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni al reddito disciplinate dal presente articolo, in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, sono dispensati dall'osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, **fatti salvi gli obblighi di informazione previsti all'art. 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.**".

RELAZIONE

L'emendamento è finalizzato a salvaguardare gli obblighi di informazione in favore delle OO.SS.

Proposto da **DG ECLI, CGIL CISL UIL, UGL ER**

EMENDAMENTO 49)

All'articolo 7, comma 5, secondo periodo, dopo le parole "restanti lavoratori agricoli", va aggiunto "e ai lavoratori stagionali che alla data dell'evento emergenziale non hanno un rapporto di lavoro attivo".

RELAZIONE

L'emendamento è finalizzato a estendere l'integrazione salariale ai lavoratori stagionali senza contratto attivo, che avrebbero dovuto iniziare a lavorare a partire dal mese di maggio, ma che non hanno potuto farlo per gli eventi alluvionali e, ad oggi, sono sprovvisti di qualsiasi sostegno al reddito.

Proposto da CGIL, CISL, UIL, UGL ER

EMENDAMENTO 50)

All'articolo 7, comma 5, dopo le parole "di disoccupazione agricola" occorre aggiungere il seguente periodo:

"Ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici annuali dei lavoratori agricoli nel 2022 per almeno un giorno e ai lavoratori che hanno avuto uno o più contratti di lavoro stagionale nell'anno 2022, per l'anno 2023 viene riconosciuto a fini contributivi e assistenziali e per l'eventuale accesso al requisito della disoccupazione, anche agricola, il trascinarsi delle giornate lavorate nel 2022, se di miglior favore, indipendentemente dall'avvenuta iscrizione nei suddetti elenchi per l'anno 2023."

RELAZIONE

La proposta è finalizzata a consentire il trascinarsi dei contributi, indipendentemente dalle giornate lavorate nel 2023, ai fini dell'accesso alla NASPI e alla disoccupazione agricola.

Proposto da Regione Emilia-Romagna, CGIL, CISL, UIL, UGL ER

EMENDAMENTO 51)

All'articolo 7, comma 5, aggiungere il seguente periodo:

“Per i lavoratori con contratto intermittente è garantita l'integrazione salariale, nel limite massimo di 90 giornate, in deroga alle normative vigenti, indipendentemente dal fatto che la causa di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa si sia verificata prima che il lavoratore venga chiamato o risponda ad una chiamata e dal numero di giornate lavorate negli ultimi 12 mesi. Il datore di lavoro comunica all'INPS il numero di giornate per le quali, in assenza dell'evento emergenziale, il lavoratore con contratto intermittente avrebbe prestato il proprio servizio.”.

RELAZIONE

L'emendamento è finalizzato ad estendere l'integrazione salariale anche in favore dei lavoratori con contratto intermittente.

Proposta da CGIL, SIL, UIL, UGL ER

EMENDAMENTO 52)

Dopo l'art. 7 è inserito il seguente:

“Art. XX. (Esonero contributivo filiere agricole e pesca). 1. *Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1 maggio 2023, ai datori di lavoro agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, operanti nelle acque marittime, interne e lagunari, aventi sede legale o operativa nei territori di cui all'Allegato 1, è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, ivi comprese le cooperative, i lavoratori autonomi e le ditte individuali, dovuti per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente comma.*

Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 65 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede con le risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ss,mm,ii”

RELAZIONE

L'emendamento è finalizzato a disporre – subordinatamente al conseguimento dell'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 198, par. 3 TFUE - un esonero straordinario dal versamento dei contributivi previdenziali e assistenziali dovuti dal 1.5 al 31.12.2023 a carico dei datori di lavoro agricoli, della pesca e dell'acquacoltura operanti nelle acque marittime, interne e lagunari aventi sede legale o operativa nei territori di cui all'allegato 1.

Proposto da CIA, CONFAGRICOLTURA, COPAGRI, LEGACOOP AGROALIMENTARE AGCI, CONFCOOPERATIVE, FEDAGRIPESCA

ART. 8**(Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi)****EMENDAMENTO 53)**

Dopo il comma 3 dell'art. 8 è aggiunto il seguente comma:

“XXX. I datori di lavoro del settore agricolo, con unità produttive site nel territorio dei Comuni indicati nell’Allegato al presente Decreto, nonché i datori di lavoro agricoli che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori agricoli anche a tempo determinato residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale emergenziale per gli eventi alluvionali di cui al presente decreto. Il trattamento è concesso in deroga ai requisiti di accesso riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 ed è riconosciuto anche agli operai agricoli a tempo determinato purché iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli nel 2023 per almeno un giorno.”.

RELAZIONE

L'emendamento proposto mira ad allargare l'ambito soggettivo di applicazione della Cassa integrazione. Infatti, la CIG dovrebbe essere estesa a tutti i lavoratori che hanno il nulla osta aperto, indipendentemente dalle giornate lavorate nel 2022. E non andrebbero prese a riferimento le giornate messe nel nulla osta 2023 perché sono spesso e volentieri molto sottostimate. Peraltro va rammentata l'annosa problematica delle domande da presentare da parte delle aziende laddove i lavoratori abbiano avuto molteplici rapporti di lavoro, anche di pochi giorni, presso diversi datori di lavoro.

proposto da CGIL, CISL e UIL.

EMENDAMENTO 54)

Dopo il comma 3 è aggiunto un Comma XXX dal seguente contenuto:

“Ai lavoratori dipendenti stagionali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto presso un datore di lavoro avente unità produttiva in uno dei Comuni di cui all’Allegato che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpl alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un’indennità pari a euro XX.”.

RELAZIONE

La norma viene proposta per aiutare chi è impossibilitato allo spostamento. Si tratta degli operatori turistici che stanno registrando un calo importante delle prenotazioni e anche cittadini dei territori divenuti irraggiungibili a causa dell’interruzione delle strade.

In questi settori, operano molte imprese dell’indotto che a loro volta occupano lavoratori stagionali. Per i lavoratori anche solo un ritardo di alcune settimane nell’apertura della stagione turistica (es: *la stagione balneare è già stata formalmente posticipata di una settimana*) può determinare una riduzione importante del reddito e ripercussioni rilevanti sulla NASPI. Per questo, occorre definire un’indennità.

Proposto da CGIL, CISL e UIL

EMENDAMENTO 55)

Dopo il comma 3 è aggiunto un Comma XXX dal seguente contenuto:

“Agli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici annuali dei lavoratori agricoli nel 2022 che non siano in possesso dei requisiti per l’accesso alla cassa integrazione salariale emergenziale, riconoscere un’indennità una tantum come per i lavoratori autonomi. Chiaramente in questo caso la domanda sarebbe in capo al lavoratore.”.

RELAZIONE

La norma in questione mira ad assicurare una tutela per i lavoratori c.d. *avventizi ancora non in possesso del* nulla osta aperto nell’anno 2023 un’indennità di integrazione salariale emergenziale Tale indennità è calcolata sulla differenza tra le giornate lavorate nel 2022 e nel 2023.

Proposto da CGIL, CISL e UIL.

EMENDAMENTO 56)

All'art. 8 comma 1 primo periodo: dopo le parole “dei lavoratori autonomi” aggiungere le parole: “, *anche titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222 codice civile, non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente,*”.

RELAZIONE

L'emendamento mira a garantire una indennità ai lavoratori autonomi occasionali, ai lavoratori domestici e ai collaboratori sportivi.

Proposto da **CGIL, CISL e UIL.**

EMENDAMENTO 57)

All'art. 8, primo periodo, dopo le parole "di previdenza e assistenza" aggiungere il seguente periodo: *"nonché in favore dei lavoratori titolari di contratti autonomi occasionali non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e assistenza, non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente,"*.

RELAZIONE

L'emendamento mira a garantire una indennità ai lavoratori titolari di contratti autonomi occasionali non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e assistenza, non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Proposto da CGIL, CISL e UIL.

EMENDAMENTO 58)

All'art. 8 aggiungere il seguente comma:

“2-bis. L'indennità di cui al comma 1 è erogata dalla società Sport e Salute s.p.a. in favore dei lavoratori che al 1/5/23 sono residenti, domiciliati ovvero operano in uno dei Comuni di cui all'Allegato 1, impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza causata dagli eventi alluvionali, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

RELAZIONE

L'emendamento mira a garantire un'indennità ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche

Proposto da CGIL, CISL e UIL.

EMENDAMENTO 59)

All'art. 8 aggiungere il seguente comma:

“2-ter. L'indennità di cui al comma 1 è erogata ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 1/5/23, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali e che abbiano dovuto sospendere l'attività lavorativa a causa degli eventi alluvionali.”.

RELAZIONE

L'emendamento mira a garantire una indennità ai lavoratori titolari di contratti autonomi occasionali non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e assistenza, non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Proposto da CGIL, CISL e UIL

ART. 9

(Rafforzamento degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nei comuni colpiti dall'alluvione)

EMENDAMENTO 60)

All'articolo 9 sono proposte le seguenti modifiche e integrazioni (in **grassetto**):

*“1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa, in favore delle imprese **localizzate aventi sede legale e/o sede operativa, e/o unità locali nei territori indicati nell'allegato 1, a titolo gratuito e fino alla misura:***

1-bis. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di Garanzia PMI, con copertura al 100 per cento, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché tali finanziamenti non siano superiori a 30.000 euro.”.

RELAZIONE

L'emendamento ha un duplice obiettivo. In primo luogo intende precisare i criteri d'individuazione delle imprese beneficiarie degli aiuti.

In secondo luogo (con il comma 1-bis) mira a dare copertura completa con il Fondo di Garanzia PMI, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, ai nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore

di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza, purché tali finanziamenti non siano superiori a 30.000 euro. Anche in questo caso basterà una dichiarazione autocertificata ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000.

Proposto da Regione Emilia-Romagna

EMENDAMENTO 61)

All'articolo 9 il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito della dotazione del Fondo di garanzia di cui al comma 1, il cui importo massimo è innalzato a 7,5 milioni di euro. La garanzia del Fondo è estesa alle imprese Mid Cap intese come imprese fino a 499 dipendenti, oltre che alle PMI. Per le imprese di maggiori dimensioni è prevista la garanzia SACE.”.

RELAZIONE

L'emendamento mira a elevare la dotazione del Fondo di garanzia di cui al presente articolo e a estenderla alle imprese Mid Cap, intese come imprese fino a 499 dipendenti. Per le imprese di maggiori dimensioni è prevista la garanzia SACE.

Proposto da Confindustria ER

EMENDAMENTO 62)

All'articolo 9 è aggiunto, dopo il comma 2, il seguente comma:

“XX. Gli interventi del Fondo di Garanzia di cui al presente articolo possono essere accompagnati da contributi in conto interessi o in conto impianti, per favorire il finanziamento degli investimenti in attesa della definizione e dell'attuazione dei provvedimenti per l'indennizzo dei danni, e per garantire la continuità produttiva.”.

RELAZIONE

Agli interventi del Fondo di Garanzia di cui al presente articolo possono essere abbinati contributi in conto interessi o in conto impianti, per favorire il finanziamento degli investimenti in attesa della definizione e dell'attuazione dei provvedimenti per l'indennizzo dei danni, oltre che per garantire la continuità produttiva.

Proposto da Confindustria ER

ART. 10**(Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici)****EMENDAMENTO 63)**

Al comma 1 dell'art. 10 è inserita la seguente modifica (in **grassetto**):

*“1. Al fine di sostenere le imprese esportatrici **localizzate aventi sede legale e/o sede operativa, e/o unità locali** nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, la Società italiana per le imprese all'estero SIMEST S.p.A. è autorizzata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, all'erogazione di contributi a fondo perduto, per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”.*

2. La misura di cui al comma 1 si applica secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o piu' deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle giacenze, nel limite massimo di 300 milioni di euro, del conto di tesoreria intestato a SIMEST per la gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione

RELAZIONE

L'emendamento mira a sostituire il criterio della localizzazione delle imprese esportatrici con quelli più coerenti della sede legale e/o operativa nei territori alluvionati.

Proposto da Regione Emilia-Romagna

EMENDAMENTO 64)

Dopo l'art. 10 è inserito il seguente:

“ART. 10-bis (Misure urgenti di sostegno alle imprese non esportatrici)

1. Al fine di sostenere le imprese non incluse nell'art. 10 aventi sede legale e/o sede operativa, e/o unità locali nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è prevista l'istituzione di un Fondo per l'erogazione di contributi a fondo perduto, per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. e sono erogati nel rispetto del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.”.

RELAZIONE

L'emendamento intende aggiungere previsioni specificamente riferite alle imprese non esportatrici sulla scorta di quanto disposto dall'art. 10 per le imprese esportatrici.

Proposta da Regione Emilia-Romagna

ART. 11**(Sospensione di termini in favore delle imprese)****EMENDAMENTO 65)**

L'art. 11 è sostituito dal seguente:

“Art. 11 (Sospensione di termini in favore delle imprese)

1. Per le società e le imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi dal 1° maggio 2023 e sino al 31 dicembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi:

a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

b) gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 31 dicembre 2023;

c) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;

d) le revoche delle aperture di credito a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 1° maggio 2023;

e) le scadenze contrattuali dei prestiti non rateali e dei rispettivi elementi accessori previste a partire dal 1° maggio 2023;

f) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 dicembre 2023, le domande di iscrizione alle camere di commercio e le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

g) il versamento dei contributi consortili di bonifica, ad esclusione di quelli relativi al servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli.

2. Gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese di cui al comma 1 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

3. Per le società e le imprese aventi sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, tenute a presentare atti e documenti presso le Camere di commercio, sono sospesi, a decorrere dal 1° maggio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, tutti i termini per i relativi adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa.

4. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per le parti.

5. Le sospensioni di cui ai precedenti commi non determinano l'inammissibilità delle imprese beneficiarie al Fondo centrale di Garanzia per le PMI, fino al completo pagamento delle rate sospese.”.

RELAZIONE

L'emendamento è volto ad ampliare fino alla fine dell'anno in corso le sospensioni previste in favore delle imprese e ad ampliare il novero delle stesse includendovi, tra l'altro, le revoche delle aperture di credito a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 1° maggio 2023 e le scadenze contrattuali dei prestiti non rateali e dei rispettivi elementi accessori previste a partire dal 1° maggio 2023. Infine si intende introdurre un meccanismo di rimborso rateale in luogo del rimborso in unica soluzione previsto dall'attuale versione del comma 4.

Proposto da Regione Emilia-Romagna

EMENDAMENTO 66)

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente articolo:

“Art. XX (Sostegno alla liquidità delle imprese danneggiate dagli eventi calamitosi del maggio 2023)

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 al Commissario nominato per l'emergenza, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, ai professionisti e ai soggetti iscritti al REA, con sede o unità locali ubicate nel territorio dei Comuni indicati nell'allegato al presente decreto che hanno subito danni per effetto degli eventi calamitosi del maggio 2023. La suddetta agevolazione sarà concessa temporaneamente in regime “de minimis”, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 (o 1408/2013, o 717/2014). Tale agevolazione deve essere intesa quale anticipazione degli indennizzi per i danni subiti, che saranno concessi ai sensi dell'art. 107, par. 2, b) del TFUE, previa certificazione dei danni medesimi. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dal Commissario per l'emergenza, con scadenza del prestito entro 24 mesi dalla dichiarazione dello stato di emergenza. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione. A tal fine il Commissario può stipulare accordi con i soggetti di cui agli articoli 106 e 112 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

3. Ai relativi oneri si provvede mediante ...”.

RELAZIONE

L'emendamento è finalizzato ad attribuire al Commissario nominato per l'emergenza il potere di disporre agevolazioni sottoforma di contributi (fiscalmente irrilevanti) in conto

interesse in favore delle imprese, dei professionisti e dei soggetti iscritti al REA aventi sede o unità locali nel territorio dei Comuni di cui all'allegato 1 a titolo di anticipazione degli indennizzi per i danni subiti e compatibilmente con le vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato.

Proposto da Regione Emilia-Romagna

EMENDAMENTO 67)

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente articolo:

“Art. XX (Crediti vantati dalle imprese)

1. La pubblica amministrazione, incluse le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, provvede al pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi o esecutrici di opere, ubicate nei territori colpiti dagli eventi calamitosi entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”.

RELAZIONE

La relazione è finalizzata a introdurre termini di pagamento accelerati per i crediti già esigibili vantati da soggetti fornitori della PA aventi sede nei territori colpiti.

Proposto da Regione Emilia-Romagna

EMENDAMENTO 68)

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente articolo:

“ART. XX (Istituzione di un fondo di garanzia per le famiglie)

1. Al fine di sostenere le famiglie aventi abitazione nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è prevista l'istituzione di un Fondo pari a 10 milioni di euro, per l'erogazione di contributi a fondo perduto, sotto forma di abbattimento dei costi dei finanziamenti bancari connessi a comprovati danni diretti subiti alle abitazioni e ai beni mobili, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. Il fondo prevede un rimborso degli oneri finanziari per finanziamenti dell'importo massimo di 30.000 euro per una durata massima di 36 mesi I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dal Commissario delegato per l'emergenza/ricostruzione

2. È autorizzata a favore del Commissario l'allocazione di 30 milioni di euro per l'istituzione di un Fondo di garanzia a favore delle persone fisiche che hanno avuto un danno dall'emergenza, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti non siano superiori a 30.000 euro. La garanzia è rilasciata fino al 100% del finanziamento concesso da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito alle persone fisiche.

3. I soggetti residenti nei territori indicati nell'Allegato 1 hanno titolo di priorità nell'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'art. 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.”

RELAZIONE

L'emendamento è volto ad introdurre due distinte misure di sostegno alle famiglie aventi abitazione nei territori interessati dagli eventi alluvionali per i quali è stato dichiarato lo Stato

di emergenza. In primo luogo è prevista l'istituzione di un Fondo pari a 10 milioni di euro per abbattere i costi dei finanziamenti eventualmente accesi per il ripristino dei danni diretti patiti dal patrimonio abitativo. In secondo luogo è autorizzata a favore del Commissario nominato per l'emergenza l'allocazione di trenta milioni di euro per istituire un Fondo tramite il quale consentire il rilascio in favore delle persone fisiche contraenti mutui e finanziamenti per il ripristino dei danni patiti al patrimonio abitativo di una garanzia pari al 100% dell'importo finanziato.

Proposto da Regione Emilia-Romagna

EMENDAMENTO 69)

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente articolo:

“Art. XX (Sospensione obblighi civilistici relativi alle perdite)

1. Alle sole imprese di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto-legge, si applicano, anche per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, le disposizioni dell'articolo 6 del Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40”.

RELAZIONE

Si propone la possibilità per le imprese colpite dall'alluvione di non adottare i provvedimenti previsti dal codice civile in caso di maturazione di perdite rilevanti, rinviandone l'assorbimento ai cinque esercizi successivi (art. 1, comma 266, legge n. 178/2020).

Proposto da CIA, CONFAGRICOLTURA, COPAGRI, LEGACOOP AGROALIMENTARE, AGCI, CONFOCOOPERATIVE, FEDAGRIPESCA

EMENDAMENTO 70)

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente articolo:

“Art. XXX (Prevenzione incendi nelle strutture turistico ricettive)

1. Limitatamente alle attività ricettive turistico-alberghiere ubicate nei comuni della Regione Emilia-Romagna, della provincia di Firenze e della provincia di Pesaro e Urbino, il termine del 30 giugno 2023 di cui al comma 1122 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lettera i), è prorogato al 31 ottobre.”

RELAZIONE

La proposta emendativa aggiorna il percorso di adeguamento alle procedure di prevenzione incendi delle attività ricettive turistico-alberghiere ubicate nei comuni della Regione Emilia-Romagna, della provincia di Firenze e della provincia di Pesaro e Urbino, cui vengono assegnati termini più ampi per l'esecuzione dei lavori e la presentazione della relativa documentazione.

La proposta si rende necessaria in quanto le strutture turistico ricettive incontreranno notevoli difficoltà nel provvedere ad alcuni adempimenti entro il termine del 30 giugno 2023, a causa della difficoltà di approvvigionamento di tecnici, maestranze e materiali, che dall'inizio del mese di maggio sono scarsamente disponibili, poiché sono stati e sono tuttora concentrati sulla gestione dell'emergenza e sugli interventi di contenimento dei danni materiali causati dall'alluvione.

Conseguentemente il perimetro dei territori interessati dalla proposta è necessariamente più ampio del mero elenco dei comuni indicati nell'elenco allegato al decreto.

Si evidenzia che la proposta interessa unicamente le imprese che abbiano già raggiunto un elevato standard di sicurezza e che lo implementino ulteriormente entro pochi mesi.

Proposto da Regione Emilia-Romagna

ART. 12

(Misure di sostegno al settore agricolo e alle imprese agricole danneggiate dalle piogge alluvionali del mese di maggio 2023 e disposizioni per la ripartizione tra le regioni e province autonome delle somme per il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole colpite dalla siccità 2022)

EMENDAMENTO 71)

L'art.12 è sostituito dal seguente:

“Art. 12

(...)

1. Per soddisfare le esigenze delle imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c. – ivi comprese le cooperative che svolgono attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese e nell'anagrafe delle aziende agricole istituita presso i territori interessati – che hanno subito danni eccezionali effettivamente verificatisi a seguito degli eventi alluvionali e frane di cui al presente decreto, si prevede tutto quanto segue.
2. I contributi verranno concessi fino al 100% del danno subito, comprensivo del rimborso assicurativo. Gli indennizzi assicurativi corrisposti, o da corrispondere, da parte delle compagnie di assicurazione – sommate al contributo concesso – non potranno superare il 100% del danno ammissibile.
3. I contributi potranno riguardare:
 - a) la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia ad uso produttivo, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
 - b) la delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva;
 - c) la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l'attività dell'impresa; ivi compresi impianti, macchinari e attrezzature distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
 - d) il ripristino delle scorte connesse all'attività dell'impresa che siano state danneggiate o perse, in relazione al danno effettivamente subito;
 - e) il ripristino degli impianti di produzioni arboree e arbustive, reti e/o teli antipioggia, antigrandine, serre, tunnel e impianti antibrina in relazione al danno effettivamente subito;

- f) la perdita delle produzioni in relazione al danno effettivamente subito;
- g) la perdita dei terreni produttivi in relazione al danno effettivamente subito;
- h) tutti gli interventi necessari per il ripristino dei terreni danneggiati in relazione al danno effettivamente subito.

4. La Regione competente attua la procedura di delimitazione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali e dalle frane, per i danni riguardanti le produzioni, le strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali entro 90 gg dalla pubblicazione del presente decreto. Nel rispetto del regime di aiuto applicabile, la Regione può chiedere un'anticipazione a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva, nei limiti del 20 per cento della dotazione di cui al comma 5 del presente decreto.

5. Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali e infrastrutture interaziendali sono presentate alla Regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti; le domande di aiuto per i danni alle produzioni agricole sono presentate al Soggetto gestore del Fondo Agricat, utilizzando la stessa piattaforma ma garantendo, le stesse percentuali di contribuzione al comma 1 del presente decreto. Il fondo provvede al ricevimento, all'istruttoria e alla erogazione come da art.15 del regolamento del fondo, nel limite della disponibilità di cui al successivo comma 4.

6. Ferma restando la richiesta di anticipazione in conformità alle disposizioni di cui al comma 2, le risorse di cui al comma 5, sono ripartite nei territori sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande presentate dai beneficiari.

7. La dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori", di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 102 del 2004, stanziata ai sensi dell'art. 13, co. 5, del D.L. 9 agosto 2022, n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142, è destinata, nel limite di 100 milioni di euro, agli interventi di cui ai commi precedenti, prioritariamente per il ristoro dei danni alle produzioni agricole. Conseguentemente le risorse destinate alla finalità di cui all'art. 13 del medesimo D.L. n. 155 del 2022, sono rimodulate in 100 milioni di euro.

8. Al fine di consentire la concessione degli aiuti alle imprese agricole che hanno subito danni dalla siccità del 2022, ai sensi dell'art. 13 co. 1 del summenzionato d.l. n. 155 del 2022, entro la scadenza del 30 giugno 2023, stabilita dal regime di aiuto di cui all'art. 25 del Regolamento (UE) n. 702/2014, nell'ambito del quale sono state attivate le provvidenze in deroga alle disposizioni di cui all'art. 6, co. 3, del d.lgs. n. 102 del 2004, la ripartizione delle somme disponibili tra le regioni e province autonome viene effettuata, entro il termine di

dieci giorni dall'entrata in vigore della presente norma, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

9. La ripartizione di cui al comma precedente viene effettuata secondo i seguenti criteri:

- a) il 40% della dotazione, sulla base del fabbisogno comunicato dalle regioni relativo alle domande istruite;
- b) il restante 60%, tra le regioni per le quali nel corso del 2022 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico, sulla base del fabbisogno relativo alle domande istruite e da queste comunicato.

10. Il Fondo per l'innovazione in agricoltura di cui all'art. 1, co. 428, L. 29 dicembre 2022, n. 197, è destinato, nella misura di 10 milioni per l'anno 2023, di 30 milioni per l'anno 2024 e di 35 milioni per l'anno 2025, a sostenere gli investimenti e i progetti di innovazione di cui al comma citato realizzati da imprese dei settori dell'agricoltura, della zootecnia, della pesca e dell'acquacoltura con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici, frane ed eventi alluvionali di cui al presente decreto. I criteri e le modalità di attuazione di tali interventi sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 430, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

11. All'articolo 1, comma 443, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole "raccolta di legname" inserire le seguenti: "avulso e";
- b) le parole ", in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene" sono soppresse.

12. Al commissario straordinario, nominato ai sensi dell'art. 3 del decreto- legge 14 aprile 2023, n. 39, è attribuito il compito di verificare lo stato di efficienza e manutenzione delle opere di drenaggio delle acque meteoriche realizzate sull'intero territorio nazionale".

RELAZIONE

L'emendamento è volto a introdurre, pur confermando il d. lgs. N. 102/2004 come fonte di finanziamento un meccanismo per l'accesso ai risarcimenti derogatorio rispetto a quello ivi delineato e ritenuto scarsamente efficace in relazione al concreto manifestarsi degli eventi emergenziali in questione e alla eterogeneità che caratterizza la platea dei soggetti danneggiati.

Proposto da Regione Emilia-Romagna, LEGACOOP ER, COLDIRETTI, CIA, CONFAGRICOLTURA, COPAGRI, LEGACOOP AGROALIMENTARE, AGCI, CONFCOOPERATIVE, FEDAGRIPESCA

EMENDAMENTO 72)

L'art. 12 è sostituito dal seguente:

“(…)

1. Per soddisfare le esigenze delle imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c. – ivi comprese le cooperative che svolgono attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese e nell'anagrafe delle aziende agricole istituita presso i territori interessati – che hanno subito danni eccezionali effettivamente verificatisi a seguito degli eventi alluvionali e frane di cui al presente decreto, si prevede tutto quanto segue. I contributi verranno concessi nella misura del 100% del danno subito, senza franchigia, al netto del rimborso assicurativo. Gli indennizzi assicurativi corrisposti, o da corrispondere, da parte delle compagnie di assicurazione – sommate al contributo concesso – non potranno superare il 100% del danno ammissibile. I contributi potranno riguardare:

- a) la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia ad uso produttivo, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
- b) la delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva;
- c) la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l'attività dell'impresa; ivi compresi impianti, macchinari e attrezzature distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
- d) il ripristino delle scorte connesse all'attività dell'impresa che siano state danneggiate o perse, in relazione al danno effettivamente subito;
- e) il ripristino degli impianti di produzioni arboree e arbustive, reti e/o teli antipioggia, antigrandine, serre, tunnel e impianti antibrina in relazione al danno effettivamente subito;
- f) la perdita delle produzioni, anche zootecniche, in relazione al danno effettivamente subito;
- g) la perdita dei terreni produttivi in relazione al danno effettivamente subito;
- h) tutti gli interventi necessari per il ripristino dei terreni danneggiati in relazione al danno effettivamente subito o, in alternativa, nei casi in cui gli eventi alluvionali ne hanno

determinato la totale perdita (es. a causa di frane), per l'acquisto; gli oneri sostenuti per la bonifica dei terreni interessati dalla presenza di residuati bellici;

i) spese amministrative per la gestione delle istanze di ripristino dei danni subiti.

2. La Regione competente attua la procedura di delimitazione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali e dalle frane, per i danni riguardanti le produzioni, le strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali entro 90 gg dalla pubblicazione del presente decreto. Nel rispetto del regime di aiuto applicabile, la Regione può chiedere un'anticipazione a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva, nei limiti del 20 per cento della dotazione di cui al comma 6 del presente decreto.

3. Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali e infrastrutture interaziendali sono presentate alla Regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti; le domande di aiuto per i danni alle produzioni agricole sono presentate al Soggetto gestore del Fondo Agricat, utilizzando la stessa piattaforma ma garantendo le stesse modalità di accesso e di contribuzione previste al comma 1 del presente decreto. Il fondo provvede al ricevimento, all'istruttoria e all'erogazione del relativo aiuto nel limite della disponibilità di cui al successivo comma 6 con la possibilità di integrare l'eventuale aiuto richiesto con ulteriori future risorse laddove le attuali somme stanziare non riescano a soddisfare il 100 % del danno subito.

4. Ferma restando la richiesta di anticipazione in conformità alle disposizioni di cui al comma 2, le risorse di cui al comma 6, sono ripartite nei territori sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande presentate dai beneficiari.

5. Con riferimento alle aree ricadenti nei territori delle Province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini, in deroga alle tempistiche di presentazione previste dal Regolamento del Fondo Agricat, a causa di eventi di forza maggiore, i termini di presentazione delle istanze al Soggetto gestore del citato fondo per gli eventi catastrofali sono differiti fino alla data di conclusione del periodo emergenziale.

6. La dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori", di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 102 del 2004, stanziata ai sensi dell'art. 13, co. 5 del D.L. 9 agosto 2022, n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142, è destinata, nel limite di 100 milioni di euro, agli interventi di cui ai commi precedenti,

dei quali fino a 50 milioni di euro per il ristoro dei danni alle produzioni agricole. Conseguentemente le risorse destinate alla finalità di cui all'art. 13 del medesimo D.L. n. 155 del 2022, sono rimodulate in 100 milioni di euro.

7. Al fine di consentire la concessione degli aiuti alle imprese agricole che hanno subito danni dalla siccità del 2022, ai sensi dell'art. 13 co. 1 del summenzionato D.L. n. 155 del 2022, entro la scadenza del 30 giugno 2023, stabilita dal regime di aiuto di cui all'art. 25 del Regolamento (UE) n. 702/2014, nell'ambito del quale sono state attivate le provvidenze in deroga alle disposizioni di cui all'art. 6 co. 3 del D.Lgs. n. 102 del 2004, la ripartizione delle somme disponibili tra le regioni e province autonome viene effettuata, entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore della presente norma, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

8. La ripartizione di cui al comma precedente viene effettuata secondo i seguenti criteri:

- a) il 40% della dotazione, sulla base del fabbisogno comunicato dalle regioni relativo alle domande istruite;
- b) il restante 60%, tra le regioni per le quali nel corso del 2022 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico, sulla base del fabbisogno relativo alle domande istruite e da queste comunicato.

9. Successivamente alla ripartizione delle risorse di cui al comma 8, al fine di consentire la rapida erogazione degli aiuti alle imprese agricole che hanno subito danni dalla siccità 2022, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 155 convertito, con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le Regioni possono anticipare la liquidazione alle aziende che hanno subito danni sotto condizione risolutiva laddove per esse non sia ancora stata conclusa la verifica sui dati inseriti all'interno della Certificazione Antimafia.

10. Il Fondo per l'innovazione in agricoltura di cui all'art. 1, co. 428, L. 29 dicembre 2022, n. 197, è destinato – nella misura di 10 milioni per l'anno 2023, di 30 milioni per l'anno 2024 e di 35 milioni per l'anno 2025 – a sostenere gli investimenti e i progetti di innovazione di cui al comma citato realizzati da imprese dei settori dell'agricoltura, della zootecnia, della pesca e dell'acquacoltura con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici, frane ed eventi alluvionali di cui al presente decreto. I criteri e le modalità di attuazione di

tali interventi sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 430, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

11. All'articolo 1, comma 443, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole "raccolta di legname" inserire le seguenti: "avulso e";
- b) le parole ", in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene" sono soppresse.

12. Al commissario straordinario, nominato ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, è attribuito il compito di verificare lo stato di efficienza e manutenzione delle opere di drenaggio delle acque meteoriche realizzate sull'intero territorio nazionale.

13. Si prevede la sospensione di qualsiasi termine amministrativo e tecnico per la totalità dei procedimenti in Agricoltura, siano essi istanze di contributo indipendentemente dalla fonte e dall'autorità di gestione del fondo, prassi normative o vincoli previsti per il rispetto di eventuali impegni sottoscritti dalle imprese agricole, nonché il rinvio di tutte le imminenti scadenze e dei termini fissati per la conclusione dei lavori legati alla ricostruzione del Sisma 2012. La sospensione dei termini non riguarda la concessione e l'erogazione di aiuti, contributi e risorse alle imprese agricole. Le Regioni possono adottare meccanismi di anticipazione per concedere fino al 70% dell'aiuto previsto per le Domande di Pagamento presentate a valere sulla campagna PAC 2023.

14. Fino alla data di conclusione del periodo emergenziale sono derogati i limiti per i trattamenti fitosanitari di tutti i regimi di difesa al fine di contrastare le fitopatie e le emergenze fitosanitarie derivanti dagli effetti di ristagno idrico successivo agli eventi alluvionali. Sono applicate altresì le deroghe previste dal Regolamento (UE) n. 2146/2020.

15. È prevista la sospensione dei mutui e delle imposte per gli Enti, le Associazioni e le Strutture economiche partecipate da aziende agricole danneggiate ricadenti nei Comuni alluvionati.

16. È prevista l'erogazione del 3% a valore sul fondo del PSRN a favore del PSR della Regione Emilia-Romagna affinché possano essere avviati gli interventi strategici per la ripartenza del settore agricolo.

17. Per il periodo d'imposta 2023, le erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni sindacali per interventi a sostegno dei soggetti con residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di cui all'allegato del presente decreto sono deducibili nel limite del reddito imponibile del contribuente. La predetta deduzione è riconosciuta a condizione che l'erogazione sia effettuata con sistemi di pagamento tracciabili.”

RELAZIONE:

L'emendamento ripropone la riscrittura dell'art. 12 già proposta dalla DG Agricoltura e dalle associazioni agricole e agroalimentari condividendone l'impostazione, ma si caratterizza per aggiungere ulteriori misure mediante commi aggiuntivi che, tuttavia, risultano già confluiti in proposte emendative riferite ad articoli diversi dal 12.

Proposto da COLDIRETTI

EMENDAMENTO 73)

Di seguito all'articolo 12 si propone l'inserimento di misure volte alla:

- Fiscalizzazione degli oneri tributari e contributivi per l'anno 2023 di cui all'art. 1.
- Le imprese agrituristiche che operano nei territori di cui all'Allegato 1 del presente decreto possono svolgere fino al 31 dicembre 2023 l'attività di somministrazione pasti e bevande in deroga ai limiti previsti.
- Revisione delle norme contabili per rimodulare in riduzione le quote di ammortamento per i bilanci 2023.

RELAZIONE

L'emendamento è volto a introdurre ulteriori misure di sostegno alle imprese agricole mediante deroghe ai principi e alle norme contabili in materia di ammortamento dei beni strumentali e ulteriori misure di natura fiscale nonché a consentire, con specifico riferimento alle imprese agrituristiche di esercitare, a compensazione delle perdite subite, l'attività di somministrazione pasti e bevande in deroga ai limiti imposti dalla vigente disciplina.

Proposto da Regione Emilia-Romagna, CIA, CONFAGRICOLTURA, COPAGRI, LEGACOOP AGROALIMENTARE, AGCI, CONFCOOPERATIVE, FEDAGRIPESCA

EMENDAMENTO 74)

Dopo l'art. 12 è aggiunto il seguente:

“Articolo XX (Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale)

1. Al fine di consentire alla Regione Emilia-Romagna di disporre di risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma, l'intera quota di cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale 2023-2027 della medesima Regione è assicurata dallo Stato, attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione ex lege 16 aprile 1987, n. 183.”.

RELAZIONE

L'emendamento intende consentire alla Regione Emilia-Romagna la possibilità di destinare risorse aggiuntive al settore agricolo ed agroindustriale che operano nelle zone colpite dal sisma.

Proposto da Regione Emilia-Romagna

ART. 13***(Interventi urgenti in materia sanitaria)*****EMENDAMENTO 75)**

All'art. 13, dopo il comma 5 sono aggiunti seguenti commi:

“XX. Sono attivati interventi psicosociali erogati da psicologi con specifica formazione in psicologia dell'emergenza e interventi educativi a favore degli anziani, bambini, adolescenti, disabili, soggetti con sofferenza psichiatrica pregressa e persone colpite sul piano socio-economico”.

XXX. *Sono attivati interventi di Salute mentale finalizzati a prevenire le conseguenze successive agli eventi post-traumatici da stress, alla prevenzione dei ricoveri in reparti di psichiatria e al rischio suicidario, a favore della popolazione con disturbi psichiatrici o popolazione a rischio.”.*

RELAZIONE:

Le previsioni relative agli interventi psicosociali in supporto alla popolazione colpita dall'alluvione sono orientate a tutelare la salute psichica dell'individuo mediante l'attivazione di tutte le risorse personali e comunitarie, identificare e raccogliere le domande di aiuto, fornire strategie di gestione dello stress e prevenire l'instaurarsi di disturbi psicopatologici da stress. La disposizione è volta a supportare e tutelare la salute psicologica della popolazione, con riferimento alle fasce particolarmente a rischio: anziani, persone disabili, preadolescenti e adolescenti, persone adulte che hanno subito lutti o gravi perdite sul piano socio-economico, lavorativo o abitativo.

L'Intervento psicosociale in emergenza è erogato unicamente da psicologi con specifica formazione in psicologia dell'emergenza e destinato alla popolazione colpita dall'alluvione, con particolare attenzione ad anziani, bambini, disabili e soggetti con sofferenza psichiatrica pregressa.

Relativamente al punto 2 gli obiettivi dell'intervento psichiatrico sono orientati a prevenire le conseguenze successive agli eventi traumatici che possono manifestarsi, quali le situazioni di disturbo post-traumatico da stress, disturbi depressivi di tipo reattivo, disturbi dello spettro

ansioso. Una particolare attenzione va posta alla prevenzione del rischio suicidario, con un forte raccordo tra servizi psicologici di primo livello, servizi di salute mentale e servizi di Cure primarie. Le finalità sono connesse con la prevenzione del rischio suicidario e l'intercettazione precoce di eventuali situazioni a rischio.

Proposto da Regione Emilia-Romagna

EMENDAMENTO 76)

All'art. 13 è aggiunto il seguente comma:

“XX. Al fine di tutelare la salute della popolazione presente nei comuni di cui all'allegato elenco e prevenire il rischio infettivo collegato alla presenza di acqua stagnante si prevede l'attivazione di misure di rafforzamento delle attività di profilassi delle malattie prevenibili con vaccinazioni che si rendono necessarie sulla base della valutazione del suddetto rischio”.

RELAZIONE:

Alla luce della situazione emergenziale in atto si rende necessario il rafforzamento delle attività di profilassi delle malattie prevenibili con vaccinazioni quali il tetano (vaccino antidiftotetanopertussico) o altre che si dovessero rendere necessarie sulla base della valutazione del rischio infettivo collegato alla presenza di acqua stagnante (vaccino antiepatite A ed eventualmente vaccino antitifico) per le popolazioni colpite e in particolar modo quelle in zone dove l'acqua stagnante permane per più tempo.

Proposto da Regione Emilia-Romagna

EMENDAMENTO 77)

All'art. 13 è aggiunto il seguente comma:

“XX. Per far fronte al controllo delle zanzare a seguito dell’impatto dell’emergenza alluvionale sulla popolazione, si prevede il rafforzamento delle attività di sorveglianza entomologica e veterinaria, anche attraverso monitoraggi straordinari su cui orientare l’esecuzione degli interventi specifici adulticidi e larvicidi”.

RELAZIONE

Si pone la necessità di integrare il Piano Arbovirosi con misure straordinarie per far fronte all’impatto dell’emergenza alluvionale sulla popolazione delle zanzare. Tali misure prevedono di attivare un monitoraggio straordinario, su cui orientare l’esecuzione degli interventi adulticidi e larvicidi. Le attività possono essere progettate con il supporto del Gruppo Tecnico Regionale di Coordinamento delle attività di sorveglianza entomologica e veterinaria a supporto dell’implementazione del Piano Regionale Arbovirosi.

Proposto da Regione Emilia-Romagna

EMENDAMENTO 78)

All'art. 13 è aggiunto il seguente comma:

“XX. Con l’obiettivo prioritario di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e anche al fine contribuire alla fase di ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali colpite degli eventi alluvionali, i servizi di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di Lavoro delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna garantiscono attività di assistenza e supporto mettendo a disposizione le competenze professionali, tecniche e sanitarie del proprio personale”.

RELAZIONE

Sul fronte della prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, anche per contribuire nel più breve tempo possibile alla fase di ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali colpite degli eventi alluvionali, occorre prevedere attività di assistenza e supporto che dovranno essere garantiti dai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di Lavoro delle Aziende Sanitarie attraverso le competenze professionali, tecniche e sanitarie del loro personale.

Proposto da Regione Emilia-Romagna

EMENDAMENTO 79)

All'art. 13, di seguito al comma 5 è inserito il seguente comma:

*“**XX.** Negli allevamenti DPA situati all'interno delle aree colpite dall'emergenza relativa all'alluvione del maggio 2023, qualora non sia possibile far effettuare la registrazione elettronica dei trattamenti al veterinario responsabile delle scorte o ad un veterinario associato all'allevamento, o ad altra figura delegata secondo quanto stabilito dal manuale operativo della Ricetta elettronica veterinaria (REV), è consentito derogare a quanto stabilito dall'articolo 15 comma 1 del Dlgs n. 27/2021 per quanto riguarda i tempi di registrazione dei trattamenti (48 ore da inizio e fine trattamento), a condizione che la registrazione venga effettuata su formato cartaceo nei tempi prescritti e che la registrazione in formato elettronico venga regolarizzata appena possibile, a risoluzione delle problematiche collegate con l'emergenza. Qualora gli animali debbano essere inviati al macello o sottoposti a macellazione speciale di urgenza (MSU), i trattamenti effettuati negli ultimi 90 giorni, anche se non registrati elettronicamente, dovranno essere comunque riportati nella documentazione di accompagnamento degli animali o delle carcasse, ai sensi della vigente normativa.”*

RELAZIONE:

L'emendamento è finalizzato a consentire deroghe all'articolo 15, comma 1 del d. lgs. N. 27/2021 in materia di registrazione dei trattamenti sanitari negli allevamenti DPA situati all'interno delle aree colpite dall'emergenza, consentendo che le operazioni siano effettuate su formato cartaceo e regolarizzate appena possibile in formato elettronico.

Proposto da Regione Emilia-Romagna

EMENDAMENTO 80)

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente articolo:

“Art. XX

(Sospensione effetti comma 174, art 1, L. 311/2004 per anno 2023).

1. Per l'esercizio 2023 sono sospesi gli effetti di cui alla verifica dell'articolo 1, comma 174 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per la Regione Emilia-Romagna qualora presenti un disavanzo al IV trimestre riconducibile essenzialmente alle maggiori spese sostenute causa la particolare situazione emergenziale connessa all'evento catastrofico dell'alluvione che ha interessato il territorio regionale, al trascinarsi sull'anno 2023 delle spese sostenute per la gestione dell'emergenza da Covid- 19, nonché per effetto dell'aumento dei prezzi delle fonti energetiche.

2. Al fine di garantire il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario la Regione dovrà predisporre un Piano Operativo di efficientamento del SSR – dal 2024- attraverso specifica sottoscrizione di un accordo tra i Ministri della Salute, dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Regione interessata, della durata massima di anni 10.

3. Il disavanzo presentato per l'anno 2023 dalla Regione, deve essere imputato ad apposita voce del Patrimonio netto quale Perdita portate a nuovo ed essere ripianato dalla Regione nei dieci esercizi successivi di vigenza del Piano”.

RELAZIONE:

La finalità dell'articolo è quella di evitare che la situazione di criticità sul piano della sostenibilità finanziaria per il 2023 connesso anche alla particolare situazione emergenziale che ha colpito la Regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2023 comprometta la programmazione sanitaria per l'erogazione dei LEA e il recupero delle Liste di attesa.

Pertanto qualora la Regione non raggiunga, con il livello di finanziamento corrente, l'equilibrio di bilancio della spesa sanitaria nell'anno 2023, verranno sospesi i provvedimenti previsti all'articolo 1, comma 174 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 nel caso in cui tale mancato equilibrio economico-finanziario sia essenzialmente causato dalle maggiori spese sostenute per la particolare situazione emergenziale connessa all'evento catastrofico

dell'alluvione che ha interessato il territorio regionale, dal trascinarsi sull'anno 2023 delle spese sostenute per la gestione dell'emergenza da Covid- 19, nonché per effetto dell'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, ovvero possano trovarsi in una situazione di mancato equilibrio economico-finanziario del SSR a causa di situazioni ed eventi eccezionali ed estranei alla gestione ordinaria della sanità.

La Regione dovrà comunque predisporre, dal 2024, un Piano Operativo di efficientamento del SSR attraverso specifica sottoscrizione di un accordo tra i Ministri della Salute, dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Regione Interessata, della durata massima di anni 10 nei quali dovranno porre in essere tutte le azioni necessarie per garantire il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario. Il disavanzo presentato per 2023 dalla Regione deve essere imputato ad apposita voce del Patrimonio netto quale Perdite portate a nuovo ed essere ripianato dalla Regione al massimo nei dieci esercizi successivi di vigenza del Piano.

Proposto da Regione Emilia-Romagna

EMENDAMENTO 81)

Di seguito all'art. 13 è inserito il seguente ulteriore articolo:

“Art. **XX**

(Interventi urgenti in materia sociosanitaria e socioassistenziali).

1. Al fine di provvedere alla ricollocazione della popolazione con fragilità, disabilità, non autosufficienza evacuata da strutture di accoglienza e ricovero o dalle proprie abitazioni, sono stanziati _____ a copertura delle spese urgenti e indifferibili di ricovero in soluzione di accoglienza alternativa, di trasferimento e accompagnamento, o di assistenza straordinaria, anche domiciliare, compensativa della mancata possibilità di inserimento e frequenza nelle strutture, anche semiresidenziali, precedentemente frequentate e rese inagibili o inaccessibili dagli eventi di dissesto idrogeologico.

2. Al fine di provvedere ad interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sociosanitarie e socioassistenziali e consentire gli interventi di riattivazione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico delle strutture sociosanitarie e socioassistenziali è autorizzato un contributo di _____”.

RELAZIONE:

La disposizione è volta a consentire la copertura delle spese straordinarie, non programmate e non programmabili che gli enti locali e la AUSL stanno affrontando per consentire l'accoglienza in sicurezza, l'assistenza e la cura delle persone con fragilità, disabilità, non autosufficienza evacuate da strutture di accoglienza e ricovero o dalle proprie abitazioni in relazione agli eventi di dissesto idrogeologico. È inoltre volta a rafforzare gli interventi domiciliari per le persone con fragilità, disabilità, non autosufficienza che – pur non essendo evacuate dalla propria abitazione – non possono proseguire le attività e gli inserimenti in strutture sociosanitarie precedentemente frequentate e rese inagibili o difficilmente accessibili per problemi alla viabilità e ai servizi di collegamento e trasporto. È anche volta a provvedere alla copertura dei primi interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sociosanitarie e socioassistenziali e consentire gli interventi di riattivazione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico delle strutture stesse.

Proposto da Regione Emilia-Romagna

Emendamento 82)

Dopo l'art. 13 è inserito il seguente articolo:

“Art. XX (Misure a sostegno delle aziende ed enti del SSN dei territori colpiti dall'emergenza)

1. Per l'anno 2023 le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale dei territori colpiti dall'emergenza, per affrontare le esigenze derivanti dall'assistenza sanitaria alle popolazioni, a fronte della carenza di personale medico e infermieristico, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area sanità del 19 dicembre 2019, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro, in deroga alla contrattazione, può essere aumentata fino a 100 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché per il personale infermieristico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro – triennio 2019-2021 relativo al personale del comparto sanità, per le quali la tariffa oraria può essere aumentata fino a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nel limite dell'importo complessivo per l'anno 2023 di 5 milioni di euro. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.

2. Per l'anno 2023, allo scopo di incrementare le risorse da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale che operano nei territori coinvolti dall'emergenza, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza sanitaria e non sanitaria del SSN e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità sono complessivamente incrementati, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, fino ad un importo complessivo di 8 milioni di euro

3. A tal fine si prevede l'erogazione di un contributo vincolato alla regione Emilia-Romagna di euro 13.000.000.”.

RELAZIONE

Le misure si propongono di sostenere le aziende e gli enti del SSN che operano nei territori coinvolti dall'emergenza, individuano strumenti diretti a sostenere l'accresciuto impegno del personale impiegati nelle attività di assistenza sanitaria della popolazione. In particolare, con la misura di cui al comma 1 si prevede la possibilità di incrementare, per l'anno 2023, la tariffa oraria per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive in deroga a quella prevista contrattualmente.

La misura di cui al comma 2 prevede invece un incremento delle risorse dei fondi contrattuali per le condizioni di lavoro del personale delle aziende sanitarie in esame, da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del predetto personale.

Il comma 3 dispone in merito alla copertura dei maggiori oneri, quantificati rispettivamente in 5 e 8 milioni di euro, per un onere complessivo di 13 milioni di euro.

Proposto da Regione Emilia-Romagna

ART. 14

(Tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite dall'alluvione)

Emendamento 83)

In fondo all'art. 14 è aggiunto il seguente comma:

“XX. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2023 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dell'Agenzia per Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza derivante dalle alluvioni, spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%.”

RELAZIONE

La proposta mira a esplicitare le condizioni di detraibilità delle erogazioni liberali a favore della Protezione Civile regionale per l'emergenza alluvione a tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite dall'alluvione.

Proposto da Regione Emilia-Romagna

ART. 18**(Rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali)****EMENDAMENTO 84)**

Dopo il comma 1 inserire il seguente periodo:

“XX. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2023 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dell’Agenzia per Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza derivante dalle alluvioni spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.”

RELAZIONE:

L’emendamento mira a determinare l’aliquota sulla falsariga ma in misura leggermente superiore al 26% previsto dall’art. 15, comma 1.1 del TUIR, per le erogazioni liberali alle ONLUS.

Proposto da Regione Emilia-Romagna

ART. 18**(Rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali)****EMENDAMENTO 85)**

All'art. 18 è apportata la seguente modificazione:

al comma 1, le parole "200 milioni" sono sostituite dalle parole "2 miliardi e quattrocento milioni"

RELAZIONE

L'incremento del fondo, anche a valere sulle annualità 2023-2024, è indispensabile per assicurare copertura ai fabbisogni rilevati, ai sensi dell'art.25 comma 2, lettere a), b) e c) del Dlgs. 1/2018 (Codice di Protezione Civile).

Proposto da Regione Emilia-Romagna

ART. 19**(Procedure di somma urgenza e di protezione civile)****Emendamento 86)**

Il comma 2 dell'art. 19 è integrato come segue (v. **grassetti**):

“2. Agli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, necessari a fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 140, commi 6, 7 e 11, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in deroga all'articolo 229, comma 2, nonché all'articolo 63 e all'allegato II.4 del medesimo decreto legislativo.”.

RELAZIONE

La proposta mira a fare in modo che questa decorrenza anticipata non riguardi anche l'applicazione delle norme sulla qualificazione obbligatoria delle stazioni appaltanti di cui allo stesso Codice. Di conseguenza a questi appalti si applicherebbero già le nuove norme sulle procedure di somma urgenza ma non anche quelle che obbligano ogni stazione appaltante a essere registrate nell'apposito elenco ANAC. L'esigenza è di non applicare le norme sulla qualificazione per tutto (e non oltre) il tempo dell'emergenza.

Proposto da Regione Emilia-Romagna

Emendamento 87)

All'articolo 19 sono aggiunti i seguenti commi:

“2-bis. I Comuni di cui all’Allegato 1 e le relative Unioni di Comuni, Province e Città metropolitane possono adottare il provvedimento di riconoscimento delle spese di somma urgenza di cui all’art. 191, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro 90 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso.

2-ter. In deroga all’articolo 229, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i Comuni di cui all’allegato 1 del presente decreto, le relative Unioni, nonché le Province e la Città metropolitana di cui alla deliberazione di emergenza del 4 e 23 maggio 2023 applicano il Codice dei contratti di cui al suddetto decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con decorrenza 1 ottobre 2023.”

RELAZIONE

Il primo emendamento mira ad estendere la fattispecie di somma urgenza anche alle procedure di riconoscimento del debito di cui all’art. 191, comma 3, del TUEL. Il secondo emendamento mira a rinviare l’entrata in vigore del Codice dei contratti al 1 ottobre 2023.

Proposto da ANCI

Emendamento 88)

In fondo all'articolo 19 è aggiunto il seguente comma:

“XX. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa degli enti pubblici coinvolti nelle attività necessarie a fronteggiare i danni dovuti agli eventi alluvionali di cui al presente decreto, e senza pregiudicare l'ordinario funzionamento dei propri servizi, per le annualità dal 2023 al 2025, gli enti in oggetto sono autorizzati ad incrementare il proprio organico in servizio al 31 dicembre 2022 del 5% con contratti di lavoro flessibile, ivi compresi gli incarichi dirigenziali di cui all'art. 19, comma 6, del D.lgs. 165/2001, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2025, prorogabili. Per le assunzioni i suddetti enti possono attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Ai fini del presente articolo sono stanziati 20 milioni di euro per l'annualità 2023 e 40 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2024 e 2025, da ripartire in base alla consistenza al 31 dicembre 2022 degli organici della regione, dei comuni, delle unioni e degli enti pubblici coinvolti nell'alluvione.

Ai fini del presente articolo sono stanziati venti milioni di euro per l'annualità 2023 e quaranta milioni di euro per ciascuna delle annualità 2024 e 2025, da ripartire in base alla consistenza al 31 dicembre 2022 degli organici della Regione Emilia-Romagna, dei Comuni, delle Unioni e degli enti pubblici del territorio regionale coinvolti nell'alluvione. Sulle assunzioni di cui al presente articolo non operano i limiti e i vincoli assunzionali di cui alla normativa vigente e in particolare, i limiti al personale con qualifica dirigenziale a tempo determinato di cui all'art. 19, commi 2 e 6 del D.lgs. 165/2001 o dell'art. 110 del D.lgs. 267/2000, i vincoli assunzionali di cui all'art. 33 del DL 34/2019 e di cui al comma 557 quater della legge 296 del 2006 nonché i vincoli di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e i limiti in materia di salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del D.lgs. 75/2017.

RELAZIONE

L'emendamento è finalizzato a garantire per il triennio 2023/2025 a tutti gli enti pubblici coinvolti nella gestione dell'emergenza un potenziamento degli organici da dedicare all'emergenza per non pregiudicare l'ordinario funzionamento degli enti stessi.

Proposto da Regione Emilia-Romagna

Emendamento 89)

In fondo all'articolo 19 è aggiunto il seguente comma:

“XX. Al fine di supportare gli enti pubblici coinvolti nelle attività necessarie a fronteggiare i danni dovuti agli eventi alluvionali di cui al presente decreto e in particolare nella progettazione, affidamento e direzione dei lavori per la realizzazione delle opere di somma urgenza e ripristino dei reticoli idrici, delle infrastrutture di bonifica e delle opere per la messa in sicurezza dei reticoli stradali, il commissario delegato, nominato con l'ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 992 del 8 maggio 2023, è autorizzato a sottoscrivere uno o più contratti di fornitura di servizi con società pubbliche e private di ingegneria o a sottoscrivere contratti con società di lavoro interinale fino a un importo massimo di 9.500.000 €. I tecnici delle società contraenti sono messi a disposizione degli enti che hanno in carico le opere da attuare.”

RELAZIONE

L'emendamento inserisce una norma di finanziamento per riconoscere al commissario delegato per l'emergenza di sottoscrivere contratti di fornitura di servizi con società pubbliche e private di ingegneria o con società di lavoro interinale per un importo non superiore a 9.500.000 € al fine di supportare gli enti pubblici coinvolti nelle opere di ripristino e ricostruzione connesse agli eventi alluvionali.

Proposto da Regione Emilia-Romagna

ART. 20

(Proroga termini per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali)

Emendamento 90)

In fondo all'articolo 20 è aggiunto il seguente comma:

“XX. I Comuni di cui all'allegato 1, le relative Unioni di Comuni, Province e Città metropolitane in via eccezionale e derogatoria per gli anni 2023 e 2024, possono destinare i proventi effettivamente incassati di cui all'articolo 142, commi 12-bis e 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché le entrate derivanti dalla riscossione delle somme dovute per la sosta dei veicoli nelle aree destinate al parcheggio a pagamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f), del medesimo codice, nei soli limiti delle percentuali di propria spettanza e competenza, a copertura della spesa relative all'emergenza di cui al presente decreto legge. Gli incassi di cui al periodo precedente si riferiscono agli accertamenti di competenza degli esercizi 2023 e 2024, con esclusione delle eventuali quote arretrate riferite a esercizi precedenti.”.

RELAZIONE

I Comuni chiedono di poter usare liberamente le risorse provenienti da codice della strada e da somme dovute per la sosta delle aree destinate al parcheggio a pagamento, per gli anni 2023 e 2024, derogando al vincolo di destinazione delle somme suddette *per far fronte alle spese derivanti dall'emergenza.*

Proposto da ANCI

Emendamento 91)

In fondo all'articolo 20 è aggiunto il seguente comma:

“**XX.** In via eccezionale per gli anni 2023, 2024 le entrate da permessi di costruire, condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive nonché da monetizzazione di aree da destinare a verde pubblico e proventi da concessioni cimiteriali negli enti locali interessati dal fenomeno alluvionale del maggio 2023 possono essere utilizzate per qualsiasi tipo di spesa corrente destinata alla gestione dell'emergenza e ricostruzione di cui al presente decreto, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e spese di progettazione opere pubbliche.”.

RELAZIONE

I Comuni chiedono di poter usare liberamente le risorse provenienti da *entrate per titoli abilitativi edilizi che sono vincolati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per far fronte alle spese derivanti dall'emergenza.*

Proposto da ANCI

Emendamento 92)**In fondo all'articolo 20 aggiungere infine i seguenti commi:**

5. "In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, gli enti locali interessati dal fenomeno alluvionale del maggio 2023 possono utilizzare la quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022, in deroga a quanto previsto dall'art 187 comma 2 del decreto legislativo 267/2000".

6. "In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, gli enti locali interessati dal fenomeno alluvionale del maggio 2023 possono utilizzare l'avanzo in deroga alle indicazioni dell'art. 187 comma 3 bis del decreto legislativo 267/2000".

7. "Al fine di concorrere ad assicurare ai Comuni, alle Province, alle Unioni di Comuni e alle Città metropolitane dei territori dei Comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali e la gestione dell'emergenza, per l'anno 2023, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per il medesimo anno, Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2023, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza alluvione sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate".

8. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, gli enti locali interessati dal fenomeno alluvionale del maggio 2023 i termini di cui al comma 136 della L. 145/2018 si intendono prorogati di 6 mesi".

9. "In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, gli enti locali interessati dal fenomeno alluvionale del maggio 2023 i termini di cui all'Art. 193 c. 2 del d.Lgs. 267/2000 sono prorogati al 30 novembre 2023"

10. "In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, negli enti locali interessati dal fenomeno alluvionale del maggio 2023 i termini di cui all'Art. 151 c.8 del d.Lgs. 267/2000 sono prorogati al 31 dicembre 2023"

11. “In via eccezionale e limitatamente all’anno 2023, gli enti locali interessati dal fenomeno alluvionale del maggio 2023 il termine del 31/7 di cui all’art. 170 c. 1 d.lgs. 267/2000 è prorogato al 15 novembre”.

12. “Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 1 del DI 61/2023, gli enti locali dei territori alluvionati, non applicano le disposizioni dell'articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72 bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e gli enti locali di cui all'allegato al presente decreto procedono al pagamento a favore del beneficiario”.

13. “In via eccezionale e limitatamente all’anno 2023, negli enti locali interessati dal fenomeno alluvionale del maggio 2023 il termine dei 60 giorni di cui all’art. 233 comma 1 ultimo periodo del d.lgs. 267/2000 e dell’art. 139 c. 1 del d.lgs. 174/2016 è prorogato di 60 giorni”

RELAZIONE

L'emendamento di cui al comma 5 mira a consentire l'utilizzo della quota libera dell'avanzo in deroga all'art. 187, comma 2, del TUEL e p.c. all. 4/2 al d.lgs. 118/2011.

L'emendamento di cui al comma 6, mira a consentire l'utilizzo delle anticipazioni di cassa in deroga all'art. 187, comma 3 bis, del TUEL.

L'emendamento di cui al comma 7 mira alla creazione di un fondo per le spese legate all'emergenza simile al fondo Covid di cui all'art. 106 del d.l. n. 34/2020 per le funzioni fondamentali.

L'emendamento di cui al comma 8, proroga di 6 mesi i termini per il Fondo Investimenti RSO (art. 1, co. 134 e ss, l. n. 145/2018).

L'emendamento di cui al comma 9 proroga i termini per la Salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del TUEL al 30 novembre 2023.

L'emendamento di cui al comma 10 proroga il termine per il bilancio consolidato enti locali (Allegato 4/4, D.Lgs. n. 118/2011) al 31 dicembre.

L'emendamento di cui al comma 11 proroga il Dup 2024 2026 al 15 novembre.

L'emendamento di cui al comma 12 mira alla sospensione della verifica dei pagamenti maggiori di 5.000 € di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

L'emendamento di cui al comma 13 ha la finalità di prorogare il termine per la redazione del conto degli agenti contabili interni.

Proposto da ANCI

ULTERIORI PROPOSTE NORMATIVE

Emendamento 93)

Dopo l'art. 20 è inserito il seguente articolo:

“Art. ... (Interventi edilizi urgenti e opere temporanee)

1. Al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, gli interventi edilizi necessari per il ripristino degli immobili danneggiati dall'evento calamitoso sono disciplinati dalle disposizioni del presente articolo.

2. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, 6, 9-bis, 10, 22, 65, 93, 94 e 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché alle corrispondenti disposizioni della regione Emilia-Romagna, i soggetti interessati comunicano ai comuni l'avvio dei lavori edilizi di messa in sicurezza e ripristino, da eseguirsi comunque nel rispetto dei contenuti della pianificazione urbanistica nonché della pianificazione paesaggistica e di bacino, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione e della direzione lavori e della impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore, con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza idraulica e idrogeologica e sismica. La comunicazione include altresì una documentazione fotografica ed eventuali valutazioni tecniche atte a documentare il nesso di causalità con gli eventi calamitosi.

3. I soggetti interessati entro il termine di novanta giorni dall'inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione non già allegata alla comunicazione di lavori di messa in sicurezza e di ripristino, richiesta per il titolo abilitativo edilizio e per ogni altra autorizzazione, nulla osta, atto di assenso comunque denominato prescritto dalla legge per la realizzazione degli interventi, ivi compresa l'attestazione dello stato legittimo dell'immobile.

4. Le opere temporanee, necessarie per la prosecuzione delle attività produttive e dei servizi pubblici e privati e per soddisfare le esigenze abitative connesse all'attività delle aziende agricole, sono rimosse, in deroga al termine previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera e-bis),

del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, al cessare della necessità, e comunque entro la data di agibilità degli immobili riparati, ripristinati o ricostruiti cui hanno sopperito.”.

RELAZIONE

L'emendamento vuole consentire ai privati di avviare con urgenza gli interventi di messa in sicurezza e ripristino che si rendano necessari per consentire il rientro in sicurezza nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro, sotto la cura di un progettista abilitato, e dandone comunicazione all'amministrazione comunale, con la possibilità di attestare lo stato legittimo dell'immobile su cui si interviene, predisporre gli elaborati progettuali e richiedere le eventuali autorizzazioni di altre amministrazioni nei novanta giorni successivi. Si risponde inoltre all'esigenza di realizzare dei manufatti temporanei da utilizzare nelle more dell'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e ripristino degli immobili danneggiati, anche qui allo scopo di consentire l'immediata ripresa delle attività economiche, specialmente nel territorio rurale.

In tal modo si consente di accelerare l'attuazione degli interventi senza alcuna deroga alle normative di settore e alle verifiche necessarie se non nelle modalità di svolgimento del procedimento edilizio disciplinate principalmente dagli artt. 3, 6, 9-bis, 10, 22, 65, 93, 94 e 94-bis del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*).

Questa soluzione è stata già sperimentata positivamente con il terremoto dell'Emilia del 2012: norme analoghe a quelle proposte sono infatti state previste dall'art. 3, commi 6 e 13-ter, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*).

Proposto da Regione Emilia-Romagna

Emendamento 94)

Dopo l'art. 20 è inserito il seguente articolo:

“Art. ... (Deroghe in materia ambientale)

1. Il Commissario delegato nominato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi verificati dal 1° maggio 2023, e i soggetti attuatori dal medesimo individuati, possono provvedere in deroga, oltre che alle disposizioni normative indicate dall'art. 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 992 del 8 maggio 2023, anche alle seguenti disposizioni:

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, articoli 7 bis, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 bis, 25, 26, 26 bis, 27 bis, 29 quattordices; articoli 110, 130, tabelle 1, 2, e 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza; articoli 101 e 124 relativamente ai limiti di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza fino alla fine dell'emergenza, e ai limiti di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 alla Parte Terza per l'anno 2023; articoli 182 ter, 184 ter, 184 quater, 185, 187, 188 bis, 192, 193 bis, 199 e relativi strumenti attuativi; articoli 206 bis, 213, 222, 226, 230, 237 septies;*
- D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, art. 7 per le modalità di conferimento in discarica;*
- D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209;*
- Decreto 8 aprile 2008, art. 2, Allegato 1;*
- Legge 1 dicembre 2018, n. 132, art. 26-bis relativamente all'obbligo per gli impianti di trattamento di rifiuti di dotarsi di un piano di emergenza interna;*
- D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, articoli 7, 14, 15, 16 e 17 e Allegato 6;*
- Regio Decreto 8 maggio 1904, n. 368, articoli 132, 133, 134, 135, 136;*
- DPR 6 giugno 2001, n. 380, articoli 9-bis, 65, 93, 94 e 94-bis;*
- Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775, articoli da 107 a 132;*
- Regio Decreto-Legge 30 dicembre 1923, n. 3267, articolo 1 e 26;*
- Legge 3 agosto 1998 n. 267, art. 1;*
- Codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, articoli 707, 710 e 711;*
- Decreto del Ministero della Difesa 19 dicembre 2012, n. 258, articoli 3 e 4;*

- Circolare acclusa al dispaccio 146/394/4422 del 09/08/2000 dello Stato Maggiore della Difesa, allegato A;
 - D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36, art. 63 e Allegato II.4.
2. In riferimento ai rifiuti prodotti a seguito degli eventi verificati durante lo stato di emergenza, non trovano applicazione le seguenti disposizioni:
- Art. 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
 - Art. 205, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.”.

RELAZIONE

L'emendamento vuole consentire la deroga di ulteriori disposizioni rispetto a quelle previste dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione civile n. 992 del 4 maggio 2023, sempre al fine di fare fronte – con celerità ed efficacia – ai più gravi eventi accaduti dopo quell'ordinanza, a partire dal 16 maggio.

Proposto da **Regione Emilia-Romagna**

Emendamento 95)

Dopo l'art. 20 è inserito il seguente articolo:

“Art. ... (Interventi urgenti in aree con soprassuoli boschivi)

1. Gli interventi urgenti di sistemazione delle aree danneggiate dai movimenti franosi conseguenti agli eventi calamitosi verificati dal 1° maggio 2023, in cui erano presenti soprassuoli boschivi, nei casi in cui sia necessario il taglio o la rimozione della vegetazione compromessa, sono esclusi dall'autorizzazione prevista dall'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.”.

RELAZIONE

Con questo emendamento si propone una deroga specificamente riferita agli interventi urgenti di sistemazione delle aree danneggiate dai movimenti franosi conseguenti agli eventi calamitosi verificati dal 1° maggio 2023, in cui erano presenti soprassuoli boschivi, qualora sia necessario il taglio o la rimozione della vegetazione compromessa, che andrebbero esclusi dall'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 146 del “Codice del paesaggio” (v. d.lgs. n. 42/2004).

Proposto da Regione Emilia-Romagna

Emendamento 96)

Dopo l'art. 20 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. ... (Oneri sostenuti dai Consorzi di bonifica e dai concessionari del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani per i primi interventi urgenti)

1. Ai Consorzi di bonifica e ai concessionari del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani operanti nei territori colpiti degli eventi calamitosi verificati dal 1° maggio 2023, che hanno provveduto alla realizzazione dei primi interventi urgenti di ripristino e soccorso e delle opere provvisorie attraverso mezzi e personale propri al fine di fronteggiare l'emergenza, è corrisposto il rimborso delle spese sostenute per tali finalità.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è altresì riconosciuto il rimborso delle ore di straordinario per il servizio prestato dal proprio personale non dirigenziale impegnato nelle attività connesse all'emergenza.

3. Le risorse finanziarie sono erogate previa rendicontazione comprovante le spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con lo stato di emergenza.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai Consorzi di bonifica che sono intervenuti a supporto delle attività dei Consorzi dei territori colpiti dagli eventi calamitosi.”.

RELAZIONE

L'emendamento mira a consentire che sia corrisposto, ai Consorzi di bonifica e ai concessionari del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani operanti nei territori colpiti degli eventi calamitosi verificati dal 1° maggio 2023 e che hanno provveduto alla realizzazione dei primi interventi urgenti di ripristino e soccorso e delle opere provvisorie attraverso mezzi e personale propri al fine di fronteggiare l'emergenza, il rimborso delle spese sostenute per tali finalità. La previsione dovrebbe valere anche per i Consorzi di bonifica che sono intervenuti a supporto delle attività dei Consorzi dei territori colpiti dagli eventi calamitosi.

Proposto da Regione Emilia-Romagna

Emendamento 97)

Dopo l'art. 20 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. ... (Fondo affitto e Fondo morosità incolpevole)

1. Per l'annualità 2023, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 200 milioni di euro e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 50 milioni di euro.

2. La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e il successivo trasferimento ai Comuni, come previsto dall'articolo 1 commi 8, 9 e 10 del decreto del Ministero delle Infrastrutture 12 agosto 2020, devono essere effettuati entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”.

RELAZIONE

Alla luce dell'emergenza in corso l'emendamento intende rifinanziare il fondo nazionale affitto e il fondo per la morosità incolpevole come misura di garanzia per famiglie e imprese titolari di contratti di locazione per il necessario sostegno per il pagamento degli affitti.

Proposto da UGL ER e CGIL, CISL e UIL ER

Capo II
Disposizioni finanziarie e finali

...

Allegato 1

Tutti gli uffici regionali e tutti i soggetti pubblici e privati, le cui richieste sono riportate nel presente documento, **chiedono che sia al più presto integrato l'allegato 1 del d.l. n. 61/2023** con i comuni e le aree comunali colpite dalle alluvioni del maggio 2023, dato che l'elenco contenuto nell'allegato suddetto non rispecchia la totalità dei territori danneggiati.